



Sindacato Italiano Appartenenti Polizia

**Piattaforma rivendicativa per il rinnovo
del Contratto Nazionale di Lavoro
del personale della Polizia di Stato**

TRIENNIO - 2016/2018

**VALORIZZARE LA SPECIFICITA' DEI POLIZIOTTI
PER MIGLIORARE LA SICUREZZA DEL CITTADINO**

Roma, 15 Ottobre 2017

“ Chi è orfano della casa dei diritti, difficilmente sarà figlio della casa dei doveri ”
Card. Carlo Maria Martini



Premessa Politica

Il S.I.A.P. attribuisce al rinnovo contrattuale valore e significato politico e sociale, anche a seguito all'accordo sindacale sottoscritto con il Governo il 30 novembre 2016, atto in cui è stato riaffermato il principio della centralità del contratto di lavoro, quale luogo naturale per la disciplina del rapporto d'impiego, dei diritti e delle garanzie dei lavoratori, nonché degli aspetti organizzativi a questi direttamente pertinenti. L'accordo tra Sindacato e Governo, dopo circa otto anni ha riaperto il confronto tra le parti, necessario per riavviare il naturale processo della politica dei redditi del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni. Considerato che il contratto, disciplina le dinamiche della retribuzione complessiva e del salario accessorio, quest'ultimo è strettamente connesso all'efficienza del servizio e alle tutele disciplinate dalla legge in tema di specificità degli operatori di polizia. Nel caso di poliziotti e militari, il salario accessorio è una componente della retribuzione che ristora i disagi del servizio di polizia, per la particolare condizione dei luoghi e tempi di lavoro, oltre che per i variegati e spesso imprevedibili contesti operativi. Si evidenzia la delicatezza delle funzioni attribuite ai poliziotti e le limitazioni imposte dallo status giuridico degli ordinamenti che disciplinano, l'elasticità e unicità d'impiego di poliziotti e militari. Il rinnovo contrattuale è un'occasione importante per dare contenuto alla specificità, riconosciuta dalla legge ma non compiutamente fruita dagli operatori dei Comparti Sicurezza, Difesa e del Soccorso Pubblico e mai adeguatamente finanziata dai Governi nelle precedenti legislature. Deve essere chiaro che la Polizia rende alla collettività, attraverso il mantenimento dell'ordine e sicurezza pubblica, un servizio che si rivela come l'indicatore della qualità democratica del Paese e della sensibilità civile e culturale del suo sistema politico e di Governo. Ciò brevemente premesso, riteniamo necessario che: **a)** l'esecutivo e il Parlamento si impegnino a reperire ulteriori risorse per misure finalizzate al trattamento salariale accessorio, al fine di indennizzare i disagi della specificità, esclusività e flessibilità d'impiego degli operatori; **b)** individuare le risorse finanziarie da postare nella legge di bilancio 2017 per consentire di avviare il tavolo dell'area negoziale dedicata alla dirigenza di polizia nel 2018, così come previsto dal D.lvo 95/2017; **c)** ampliamento della platea dei soggetti beneficiari che possano soggiacere a una **tassazione fissa**, secondo i principi fissati dalla *ratio legis* a fondamento dell'art. 24 bis del DPR 917/86, funzionale per una specifica ed esclusiva voce del trattamento stipendiale tabellare fondamentale. Nel caso di specie l'indennità in parola è correlata alle funzioni di pubblica sicurezza e rapportata alla qualifica/grado rivestita, essendo quella che più propriamente caratterizza il trattamento economico degli appartenenti alle forze di polizia, rispetto a tutti gli altri dipendenti dello Stato. La tassativa previsione contenuta dalla l. 121/81 e dai CCNL del Comparto Sicurezza e Difesa, individua e delimita la platea dei soggetti beneficiari della speciale indennità e si correla al fatto che, ai dipendenti contemplati dalle norme, sono affidate esclusive competenze e poteri, connesse alle funzioni delle Autorità e degli Agenti e Ufficiali di Pubblica Sicurezza. **L'indennità pensionabile (*vedasi art. 5 pagina 11 dell'articolato allegato) in esame, dal 1° gennaio 1984, ha sostituito per effetto dell'art. 5, D.P.R. 69/1984, l'indennità mensile per servizio di istituto di cui alla L. 1054/1970 e l'assegno personale di funzione di cui all'art. 143 D.P.R. 312/1980, ovvero un assegno mensile tabellare, corrisposto per 13 mensilità ed assoggettato alle stesse ritenute previdenziali delle voci che concorrono alla formazione del quantum stipendiale.** Pertanto è logico sul piano giuridico e concettuale, che l'indennità in parola non sia stata e non possa essere riconosciuta ad altri dipendenti pubblici, tanto che il profilo delineato dal principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Carta non è intaccato. L'indennità di "polizia" costituisce voce del trattamento economico tabellare fondamentale, in quanto messa in relazione all'effettivo svolgimento di particolari poteri e mansioni, anche in ossequio ai principi fissati per l'adempimento delle delicatissime funzioni e responsabilità delineate dagli art. 13, 16, 17, 36 e 54 della Costituzione in tema di pubblica sicurezza, funzioni pubbliche e diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro; **d)** che venga introdotto lo strumento della **defiscalizzazione** per le fattispecie disciplinate dal FESI (produttività) e del **welfare** (aziendale) **di sostegno** ai dipendenti. Preso atto del programmato finanziamento delle poste di bilancio, per le misure dedicate al rinnovo del CCNL per il triennio 2016/2018 lo riteniamo carente per il trattamento tabellare fondamentale, considerati tra l'altro gli otto anni di vacanza contrattuale, i carichi di lavoro e le continue emergenze a cui il personale deve far fronte attraverso attività operative diurne, preventive e repressive per garantire la sicurezza del Paese e dei cittadini. Le emergenze hanno assunto un valore strategico anche per il complesso quadro del terrorismo internazionale di matrice islamista, caratterizzato e aggravato dagli effetti derivanti dalle sommosse popolari del più ampio contesto della primavera araba e dalla guerra in Siria che rende ancora più instabili molti paesi bagnati dal mediterraneo e dell'area maghrebina. Detto scenario per la particolare posizione geografica dell'Italia, ha favorito la



migrazione di intere popolazioni rendendo patologica l'immigrazione clandestina, che impegna il nostro Paese in una faticosa dialettica di politica interna ed europea, anche sul piano delle risorse finanziarie e umane. Il contrasto e il governo dei flussi migratori, grava soprattutto sul lavoro di poliziotti e dell'istituzione a cui appartengono. Ciò premesso, si da atto al Governo di aver avviato la fase negoziale per il rinnovo contrattuale, confronto riaperto dopo ben otto anni di blocco contrattuale e mancati rinnovi dei CCNL e, rappresenta, un impegno rilevante della nostra politica sindacale finalizzata ad aumentare le retribuzioni, con il duplice obiettivo: **1)** aumentare il salario mensile pro capite per tutte le qualifiche e far finanziare il tavolo dell'area negoziale della nostra dirigenza per il 2018; **2)** incrementare il reddito complessivo dei poliziotti e del personale del comparto che viene sottoposto a turni e servizi logoranti e gravosi; il salario accessorio è strumento necessario per aumentare e introdurre nuove e specifiche indennità al personale più esposto. E' il caso di evidenziare che gli ultimi contratti di lavoro sottoscritti si riferiscono al periodo 2008/2009, poi, come noto, in applicazione del D.L. n. 78/2010 del Governo Berlusconi, i rinnovi del pubblico impiego e del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, sono stati bloccati per tutto il quadriennio 2010/2013. Il blocco fu in seguito prorogato ipso facto con D.P.R. 122/2013, attuativo della legge n. 111/2011, per gli anni 2014/2015, il cui effetto agiva in combinato disposto con il blocco del tetto retributivo che ha narcotizzato la naturale progressione della retribuzione legata ai rinnovi contrattuali (tra cui l'assegno funzionale ecc.), comprimendo verso il basso e per circa un decennio il potere d'acquisto degli stipendi. Solo a far data dal 1 gennaio 2015 dopo un lungo e articolato confronto tra il movimento sindacale più responsabile, il Governo Renzi con provvedimento ad hoc ha sbloccato il limite posto al tetto retributivo. Nel caso delle forze di polizia, si è tradotto nel liberare risorse utili per remunerare particolari disagi e competenze legate al know how dell'anzianità di servizio connessa alle indennità funzionali, nel cui alveo sono racchiuse le conoscenze e le capacità operative necessarie per svolgere una determinata attività di servizio. E' il caso dell'abilità di un investigatore o della direzione o partecipazione ad un servizio di ordine pubblico, che non si fonda esclusivamente sulla conoscenza di regole e procedure operative, ma sulla competenza nell'adottare strategie che chiamano in causa capacità cognitive complesse, frutto di esperienza e capacità critica delle esperienze maturate, di intuizione e comprensione dello specifico contesto in cui si opera. Bagaglio non facile da verbalizzare o trasmettere ad altri ma efficace per le risposte da dare in termini di sicurezza pubblica. Alla paventata possibilità di ulteriori proroghe dei blocchi contrattuali ha posto termine il gravoso contenzioso aperto dal mondo sindacale in sede giurisdizionale, tra cui il ricorso del S.I.A.P. presso il Tar Puglia per il riconoscimento del risarcimento del danno alle retribuzioni e al ridotto potere di acquisto del salario dei poliziotti per gli anni del blocco. Inoltre, la Suprema Corte con sentenza n.178/2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del regime del blocco della contrattazione collettiva per il lavoro pubblico, nel cui alveo sono annoverati gli operatori del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Infatti, è noto che, attraverso la politica del confronto/negoziato con Amministrazione della PS, Governo in carica e i partiti più responsabili, ci è stato riconosciuto un finanziamento straordinario pari a circa 1 mld di €, grazie al quale è stato possibile far approvare il D.L.vo n. 95 del 29 maggio 2017 - in tema di riordino dei ruoli delle qualifiche e delle funzioni e attraverso la riparametrazione stipendiale di ogni singola qualifica, sono stati resi stabili e strutturali gli 80 € una tantum a partire dalla busta paga di ottobre 2017. La revisione parametrale delle retribuzioni si riflette naturalmente sulla nuova modulazione dello stipendio e delle carriere che, consideriamo, come primo step dell'incremento complessivo della retribuzione dei poliziotti. L'effetto congiunto dei nuovi parametri e del rinnovo contrattuale, dovrà essere fruibile in toto con le buste paga di gennaio 2018, producendo a regime incrementi salariali con riflesso pensionistico. In questa fase storica e sociale, i sindacati sono alle prese con problematiche assai complesse per gli effetti prodotti dalla crisi, palese anche la difficoltà delle confederazioni nel bilanciare gli interessi dei lavoratori, sia pure in una situazione più generale del mondo del lavoro, con gli interessi pubblici e del paese nel suo complesso. Le inconfondibili e rigide politiche di austerità, degli anni trascorsi, anche se mirate a contrastare la grave crisi economica e finanziaria del paese e dell'Europa, hanno prodotto una fase di relazioni sindacali improntata ad una sorta di rivitalizzato Neo-Corporativismo intransigente e radicale, rispetto al quale esprimiamo una posizione critica. Considerato che il sostrato su cui poggia l'agire sindacale, dovrebbe implicare valutazioni di elementi che hanno natura socio economica e nel caso delle amministrazioni del nostro comparto di tenuta istituzionale. Ragioni per cui vanno favorite soluzioni concrete, se si vogliono tutelare gli interessi generali dei lavoratori e non alimentare false aspettative con proclami demagogici e populistici, che producono derive radicali e qualunquistiche, in uno scenario composto da micro sigle sindacali e posizioni frammentate, tra l'altro prive della necessaria visione d'insieme rispetto agli obiettivi, disperdendo così il valore della rappresentanza sindacale del movimento dei poliziotti democratici.

1. Ciò detto, rivendichiamo la richiesta di far parte integrante del nuovo sistema di relazioni sindacali



che scaturirà dall'accordo del 30 novembre 2016, a seguito dell'esercizio della delega di cui all'articolo 17 della legge 124/2015 volta a promuovere un intervento legislativo per il **riequilibrio in favore della contrattazione**, in merito alle fonti del diritto che disciplinano il rapporto di lavoro per tutti i comparti o aree di contrattazione. Il S.I.A.P. chiede con determinazione la partecipazione dei maggiori Sindacati di Polizia che hanno una soglia di rappresentatività non inferiore al 10%, o meglio, dei Sindacati del Comparto Sicurezza, al confronto con il Governo da cui scaturiscono "intese o accordi quadro di sistema", ovvero ai tavoli in cui si discutono linee direttive di politica economica che incidono sui redditi e che hanno valenza per gli operatori del Comparto o nei rinnovi dei CCNL, specie per le materie che influenzano non solo il personale in servizio ma intere generazioni d'operatori di Polizia. I Poliziotti e i lavoratori delle Forze di Polizia non accettano di essere una subordinata del pubblico impiego o delle confederazioni sindacali di cui per legge, ahimè non possono farne parte o esserne tesserati. Alla luce di quanto brevemente esposto ne discende che gli operatori del Comparto Sicurezza in quiescenza vanno tutelati e rappresentati al pari dei colleghi in servizio anche attraverso gli strumenti del Patronato o del Welfare di sostegno. Pertanto, considerata la struttura della contrattazione, il S.I.A.P. ritiene indispensabile l'utilizzo dello strumento della **tassazione fissa per l'indennità pensionabile**, della **defiscalizzazione per secondo livello di contrattazione** e conferma la validità del modello dell'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione. Il secondo livello negoziale dovrà avere carattere integrativo del salario accessorio, con oneri a carico delle articolazioni centrali e periferiche del Governo centrale, ivi comprese le indennità frutto delle convenzioni tra società private a vocazione pubblica e la Polizia di Stato.

2. **Previdenza.** La delicata e complessa materia, nodo essenziale delle problematiche del Welfare strettamente connesse alle criticità che emergono in tema di Sicurezza Sociale, ben s'inserisce rispetto alle rivendicazioni cardine di questo documento e cioè la costituzione di un Fondo Pensione per il Comparto Sicurezza, che riteniamo debba essere il risultato della contrattazione nazionale. Si evidenzia che non si possono tenere fuori dalla materia previdenziale e dal sistema INPS i Sindacati di Polizia, specie se hanno soglie di rappresentanza superiori al 10% e una rete di relazioni sociali e dell'universo associativo e lavorativo, che vanno al di là della "superficiale" lettura che fa apparire il movimento sindacale democratico delle forze di polizia, come il frutto del sottostrato sociale e professionale, che affonda le proprie radici nella datata e residuale cultura corporativa dei corpi di polizia a ordinamento civile e militare. La riforma Dini del 1995 nell'introdurre il sistema di calcolo contributivo, ha ridotto notevolmente il quantum delle pensioni d'anzianità per i lavoratori usuranti del comparto in esame. Il S.I.A.P. chiede e rivendica che le parti assumano ufficialmente l'impegno a realizzare una forma di tutela previdenziale integrativa e volontaria, rispondente alle caratteristiche del Comparto Sicurezza, tramite l'istituzione di un Fondo Pensione Nazionale a contribuzione definita come previsto dalla legge, che sia fondato sul criterio di capitalizzazione individuale a capitale garantito e nel rispetto di criteri rappresentativi e di trasparenza. In estrema sintesi in via preliminare, si chiede l'istituzione di una commissione tecnica trilaterale e paritetica composta da Governo, Sindacati e Amministrazioni, incaricata di realizzare una proposta entro il 31.12.2017.
3. Al fine di attenuare i disagi connessi alla mobilità di servizio, aspetto che caratterizza più di ogni altra categoria il lavoro del poliziotto, si chiede una rinnovata politica e programmazione in tema di alloggi di servizio individuali e collettivi, al fine di ricercare e rendere fruibili le soluzioni già previste per il personale del Comparto Sicurezza e non attuate.
4. Si chiede di stabilire in maniera formale e congiuntamente ai Sindacati, i criteri di massima per i carichi funzionali di lavoro degli uffici in ambito provinciale e compartimentale per ciò che attiene alle specialità della Polizia di Stato. Inoltre si rivendica la previsione di una disciplina per la mobilità e l'impiego nei servizi operativi del personale cinquantenne ed ultracinquantenne, considerati gli effetti negativi prodotti sul personale e il servizio, che la riforma del sistema previdenziale e il blocco del turn over hanno prodotto nel corso degli ultimi dieci anni.
5. Premesso che la retribuzione dei lavoratori dipendenti rappresenta la categoria di redditi più numerosa del sistema fiscale, è facilmente identificabile, specie quando il reddito viene erogato da amministrazioni rigide e pubbliche. In quest'ottica per gli aspetti relativi alla specificità art. 19 l. 183/2010, si chiede la rideterminazione della relativa base imponibile, in particolare, come argomentato in premessa, per ciò che attiene alla voce della busta paga relativa all'indennità di pensionabile per le forze di polizia a ordinamento civile e l'indennità operativa per i militari. Nei principi fissati dalla *ratio legis* sono impresse le ragioni fondanti della "Specificità", che dovrebbe in



sostanza differenziare il personale del Comparto Sicurezza e Difesa compresi i Vigili del fuoco, dal resto del pubblico impiego; l'art. 19 recita: *“Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle personali limitazioni, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti”*.

6. **Welfare State.** Il welfare di sostegno (aziendale) dovrà comprendere un nuovo sistema di politiche dirette a migliorare le condizioni di vita dei lavoratori di polizia, per garantire assistenza e benessere. Il S.I.A.P. ritiene che il welfare di sostegno oltre ad essere parte integrante dei CCNL, debba comprendere tutto il complesso di politiche dirette a migliorare le condizioni di vita dei poliziotti/cittadini. I sistemi di politiche sociali, legati ai modelli tradizionali di welfare state negli ultimi anni hanno dovuto raccogliere numerose sfide che, di fatto, hanno messo in crisi i loro impianti strutturali, interessando in maniera diversa per modalità, tutti i paesi dell'Europa.

Detto quadro è dipeso da più fattori tra cui:

- l'invecchiamento della popolazione,
- l'incertezza del posto di lavoro,
- la maggiore instabilità e mobilità dei componenti i nuclei familiari,
- diminuzione del potere di acquisto dei salari.

Fatti per cui non sempre il welfare pubblico è stato in grado di rispondere con soluzioni adeguate. Anche la riduzione delle risorse e i vincoli di bilancio con cui gli Stati si devono confrontare hanno come conseguenza una difficoltà maggiore nell'impiego di risorse ed investimenti per dare riposta ai nuovi bisogni. Tutto ciò è stato sicuramente amplificato dalla crisi produttiva, economica e finanziaria dell'ultimo decennio. La sfida di oggi è quella di riuscire a trovare soluzioni innovative all'interno dell'attuale sistema di politiche sociali e ancora più dall'esterno, proprio per soddisfare i nuovi bisogni della nostra società.

La soluzione che sembra meglio rispondere a questo è un rinnovamento del welfare che preveda una cooperazione tra attori economici e sociali, pubblico e privato con l'emergere di un secondo welfare che si innesca a supporto del primo.

Tra gli attori del secondo welfare le imprese dimostrano di trovare spazio di azione per la realizzazione di programmi di sostegno, avendo risorse e competenze da investire. Nel corso degli anni le forme di welfare aziendale si sono moltiplicate e in tutta Europa e risultano oggi in via di espansione.

In questo contesto pensiamo che sia giunto il momento anche per la Polizia di Stato di sostenere un modello di welfare (fondo assistenza) che possa dare un sostegno diretto ai lavoratori di Polizia, recependo così sul piano della concretezza le novità introdotte dall'accordo sottoscritto il 30 novembre 2016.

L'accordo del 2016 ha previsto per il welfare aziendale, strumenti fiscali assegnando allo stesso un ruolo di supporto alla retribuzione e può essere un buon punto di partenza. Per il S.I.A.P. gli obiettivi che il welfare (aziendale – Fondo Assistenza) di sostegno dovrebbe perseguire sono il benessere individuale del dipendente e, a cascata, del suo nucleo familiare e dell'intero tessuto sociale su cui si fonda l'istituzione polizia.

Va data **dignità e valore al capitale umano e alla produttività funzionale** se si vogliono cogliere pienamente gli obiettivi istituzionali. Il welfare aziendale è inteso in via generale come l'insieme di benefit e servizi, forniti ai propri dipendenti al fine di migliorare la vita privata e lavorativa, che vanno dal sostegno del reddito familiare, allo studio e alla tutela della salute, fino a proposte per il tempo libero e agevolazioni di carattere commerciale. Anche alla luce della citata “specificità” prevista dall'art. 19 l. n.185/2010 si chiede un progetto innovativo per il personale della Polizia di Stato che preveda un sistema di welfare che agisca attraverso diverse Aree. **A) Tempo:** part time orizzontali e verticali, misti reversibili; **B) Famiglia:** congedi parentali (oltre gli obblighi di legge), percorsi di reintegro del lavoratore a seguito dei congedi parentali o traumi occorsi in servizio, nella vita privata o per grave malattia, la cura dei figli e/o genitori anziani; **C) Servizi prescolari, educativi e formativi:** Baby sitting, servizi per il dopo scuola, attività culturali e servizi per accrescere le competenze e i saperi dei propri dipendenti; **D) Servizi Benessere:** Centri estivi montani e marini, servizi per l'assistenza ai familiari non autosufficienti; **E) Qualità della Vita e della Salute:** attività e servizi per la promozione della salute, attività di supporto ai servizi per la prevenzione di rischi in materia



sanitaria, attività e servizi per il benessere psicologico e la riduzione dei rischi psico sanitari, life counseling.

Temi di attenzione che dovranno riguardare necessariamente il welfare (aziendale) di sostegno del futuro, perché sono bisogni che rientrano negli ambiti della gestione del tempo e organizzazione lavoro, la cura dei figli e dei famigliari anziani, del benessere psicofisico dei dipendenti, in particolar modo la gestione dello stress correlato e della salute dei lavoratori.

Nello specifico il sistema Welfare di Sostegno dedicato alle forze di polizia dovrà prevedere:

- ASSICURAZIONE e convenzione sanitaria
- Programmi di prevenzione salute
- Servizi per anziani a carico
- Servizi per la gestione dei figli dei dipendenti
- Servizi pre/post scolari
- Centri e campi estivi per figli dipendenti
- Servizi di consulenza ai dipendenti (consulenza legale- mediazione familiare)
- Sostegno al reddito – servizi di supporto al reddito dei dipendenti in particolari situazioni economiche (es. defiscalizzazione, possibilità per i dipendenti di usufruire di anticipi stipendiali, condizioni agevolate su mutui e prestiti). Come anticipato dai media questa nuova frontiera alla luce del rinnovo dei contratti del pubblico impiego, può diventare realtà in occasione del rinnovo contrattuale e della discussione parlamentare per la Legge di bilancio 2017, la quale potrebbe contenere una norma ad hoc per usufruire di benefit aziendale esentasse.

L'obiettivo è quello di dare una spinta all'introduzione del welfare nel Comparto Sicurezza e nel pubblico impiego.

INTRODUZIONE AI TRATTAMENTI RETRIBUTIVI

L'obiettivo contrattuale deve garantire incrementi economici tabellari che salvaguardino il potere d'acquisto delle retribuzioni per il triennio 2016/2018 ma è altresì necessario reperire risorse economiche aggiuntive, indispensabili per salvaguardare la specificità e i carichi di lavoro connessi alle emergenze, che hanno oggettive ricadute sull'efficienza dei servizi.

I due obiettivi vanno realizzati in un quadro coerente rispetto all'accordo sottoscritto il 30 novembre 2016 tra Governo e parti sociali, anche se il finanziamento per questo Comparto appare insufficiente, se non adeguato alle reali esigenze attraverso i seguenti passaggi:

1. Gli incrementi stipendiali derivanti dalla rimodulazione dei parametri come previsto dal Decreto Legislativo 95/2017, fruibili dal mese di ottobre 2017 e gli incrementi derivanti dal rinnovo contrattuale devono essere esigibili cumulativamente in busta paga da gennaio 2018, e non possono essere inferiori a 100 euro netti per la qualifica base del ruolo degli agenti e assistenti;
2. le disponibilità economiche dovranno essere in linea con i tassi d'inflazione programmata per il triennio 2016/2018, calcolati sull'intera retribuzione pro-capite;
3. la previsione del differenziale tra inflazione reale e inflazione programmata nel triennio 2016/2018 andrà calcolato secondo gli indici FOI;
4. disponibilità economiche aggiuntive per retribuire l'accresciuta domanda di professionalità, così come sancito, per salvaguardare e remunerare alcune tipologie e modalità di espletamento del servizio, tipiche degli operatori di polizia civili e militari.

Per le voci stipendiali disciplinate dal contratto di lavoro si chiedono i seguenti interventi:

1. prevedere adeguati **incrementi economici per i servizi esterni** e per quelli continuativi **articolati stabilmente nelle 24 ore e/o addetto al controllo del territorio** e pattugliamento nelle sue diverse forme e modalità, aeree, marine e terrestri, comprese le reti stradali e autostradali, ferroviarie, delle telecomunicazioni e delle frontiere, prevedendo anche la possibilità di aumentare progressivamente l'indennità per servizi esterni nelle fasce di orario maggiormente disagiate – serali e notturne;
2. al fine di valorizzare il lavoro degli operatori di Polizia, attraverso la riduzione del prelievo fiscale per la voce del trattamento tabellare connesso alla specificità delle funzioni, di impiego e responsabilità delle autorità di pubblica sicurezza, si chiede per effetto del combinato disposto dell'accordo del 30 novembre 2016 tra Governo e Sindacati, e dell'articolo 19 della legge n. 183



del 4 novembre 2010 (Specificità), per le motivazioni argomentate nella premessa politica di questo documento, la rimodulazione della tassazione progressiva prevista dalle aliquote fiscali per l'indennità di polizia. Sottraendo anche con separato provvedimento, l'indennità in parola alle aliquote progressive del regime fiscale, ampliando la platea dei beneficiari dell'art. 24 bis del DPR 917/86 e sottoporla ad una **tassazione fissa differenziata per fasce di reddito imponibile** del 20% per i redditi sottoposti ad aliquota progressiva del 27%; del 25% per i redditi sottoposti ad aliquota progressiva del 38%; del 32% per i redditi sottoposti ad aliquota del 41%; del 34% per i redditi sottoposti ad aliquota del 43%.

3. compatibilmente con il quadro finanziario valutare la possibilità di anticipare l'attribuzione dell'assegno di funzione, previsto dall'articolo 8 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, anticipando l'anzianità del secondo e terzo scaglione da 27 a 25 anni e da 32 a 30 anni;
4. svincolare l'attribuzione dell'assegno di funzione dalla valutazione disciplinare o dalle note caratteristiche e si tenga esclusivamente conto del servizio utile prestato.
5. prevedere un incremento economico dell'indennità prevista per coloro che espletano servizio in una delle cosiddette super festività (Pasqua, Natale, Capodanno, Epifania, 1 Maggio, Ferragosto);
6. prevedere un incremento retributivo della singola ora lavorativa nelle fasce orarie notturne e nelle giornate festive;
7. prevedere adeguati incrementi economici alle indennità per ordine pubblico;
8. prevedere una più puntuale e aggiornata normativa che remunererà il personale impiegato nelle scorte e nelle scorte internazionali per l'espulsione dei cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale;
9. prevedere adeguati incrementi economici all'ora di lavoro straordinario, feriale, festivo e notturno;
10. prevedere adeguati incrementi economici a tutte le indennità per esposizione a rischi o materiali pericolosi, le cui fattispecie devono essere inserite nel presente Accordo, per il personale appartenente alle specializzazioni della Polizia di Stato, come la Polizia Scientifica, artigiani, tiratori scelti, etc.
11. Si chiede inoltre di istituire un'indennità che retribuisca l'esercizio funzionale delle Autorità di pubblica sicurezza locale e provinciale, nonché per la direzione dei relativi servizi di ordine pubblico, per il personale sottoposto al regime dei contratti o dell'area negoziale della dirigenza di polizia.
12. Prevedere un incremento del ristoro economico per gli istruttori di tiro, così come per il personale chiamato a svolgere le funzioni di docente anche durante i corsi di aggiornamento professionale.

Per questa Organizzazione Sindacale rimane, altresì, un punto strategico della propria rivendicazione quello di ottenere ulteriori stanziamenti aggiuntivi per remunerare il disagio che deriva da alcune modalità di lavoro e/o condizioni operative particolarmente esposte, ivi compresi alcuni dei servizi front office, forniti dalle questure, commissariati e uffici di specialità.

L'obiettivo contrattuale che perseguiremo è quello di garantire attraverso il rinnovo contrattuale, incrementi coerenti con l'esigenza di coniugare il riconoscimento della specificità del lavoro dei poliziotti e la professionalità acquisita attraverso l'anzianità di servizio che, per gli operatori di questo Comparto costituisce, di per sé, un valore aggiunto che va riconosciuto sotto il profilo salariale.

Il Segretario Generale



**IPOTESI DI ACCORDO
RELATIVA ALLA NEGOZIAZIONE ED ALLA CONCERTAZIONE
DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE
DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E MILITARE
Triennio economico e normativo 2016-2018**

Parte normativa ed economica ad oggi vigente e scaturita dai seguenti Decreti del Presidente della Repubblica: DPR 395/1995, DPR 254/1999, DPR 164/2002, DPR 170/2007, DPR 51/2009, DPR 184/2010	Proposta SIAP
TITOLO I GENERALITA' (omissis)	TITOLO I GENERALITA' (omissis)
Art. 1 (Definizioni) (omissis)	Art. 1 (Definizioni) (omissis)
TITOLO II FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE	TITOLO II FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE
Art. 2 (Ambito di applicazione e durata)	Art. 2 (Ambito di applicazione e durata)
<p>1. Il presente titolo si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato del Corpo di Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.</p> <p>2. Le disposizioni del presente decreto integrano quelle relative ai periodi dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, di recepimento dell'Accordo Sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare.</p> <p>3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica della presente ipotesi di accordo, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo</p>	<p>1. Il presente titolo si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato e del Corpo di Polizia Penitenziaria, con esclusione dei rispettivi dirigenti.</p> <p>2. Il presente titolo concerne il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 sia per la parte normativa che per la parte economica.</p> <p>3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica della presente ipotesi di accordo, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto sulle procedure.</p>



2, comma 1, lettera a), del decreto sulle procedure.																																																																																	
<p style="text-align: center;">Art. 3 (Nuovi stipendi)</p> <p>1.A decorrere dal 1° gennaio 2008, il valore del punto parametrico, stabilito dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, è fissato in euro 165.65 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, individuato dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:</p> <table border="1" data-bbox="162 720 782 1465"> <thead> <tr> <th>Qualifiche ed equiparate</th> <th>Parametri</th> <th>Incrementi mensili lordi euro</th> <th>Stipendi annui lordi (12 mensilità) Euro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Vice questore Agg.</td><td>150,00</td><td>11,88</td><td>24.847,50</td></tr> <tr><td>Commissario Capo</td><td>144,50</td><td>11,44</td><td>23.936,43</td></tr> <tr><td>Commissario</td><td>139,00</td><td>11,00</td><td>23.025,35</td></tr> <tr><td>Vice Commissario</td><td>133,25</td><td>10,55</td><td>22.072,86</td></tr> <tr><td>Ispettore Superiore SUPS Sost. Comm.</td><td>139,00</td><td>11,00</td><td>23.025,35</td></tr> <tr><td>Ispettore Superiore SUPS (8 anni qualif.)</td><td>135,50</td><td>10,73</td><td>22.445,58</td></tr> <tr><td>Ispettore Sup. SUPS</td><td>133,00</td><td>10,53</td><td>22.031,45</td></tr> <tr><td>Ispettore Capo</td><td>128,00</td><td>10,13</td><td>21.203,20</td></tr> <tr><td>Ispettore</td><td>124,00</td><td>9,82</td><td>20.540,60</td></tr> <tr><td>Vice Ispettore</td><td>120,75</td><td>9,56</td><td>20.002,24</td></tr> <tr><td>Sovr. Capo 8 anni nella qualifica</td><td>122,50</td><td>9,70</td><td>20.292,13</td></tr> <tr><td>Sovrintendente Capo</td><td>120,25</td><td>9,52</td><td>19.919,41</td></tr> <tr><td>Sovrintendente</td><td>116,25</td><td>9,20</td><td>19.256,81</td></tr> <tr><td>Vice Sovrintendente</td><td>112,25</td><td>8,89</td><td>18.594,21</td></tr> <tr><td>Assistente Capo 8 anni nella qualifica</td><td>113,50</td><td>8,99</td><td>18.801,28</td></tr> <tr><td>Assistente Capo</td><td>111,50</td><td>8,83</td><td>18.469,98</td></tr> <tr><td>Assistente</td><td>108,00</td><td>8,55</td><td>17.890,20</td></tr> <tr><td>Agente scelto</td><td>104,50</td><td>8,27</td><td>17.310,43</td></tr> <tr><td>Agente</td><td>101,25</td><td>8,02</td><td>16.772,06</td></tr> </tbody> </table>	Qualifiche ed equiparate	Parametri	Incrementi mensili lordi euro	Stipendi annui lordi (12 mensilità) Euro	Vice questore Agg.	150,00	11,88	24.847,50	Commissario Capo	144,50	11,44	23.936,43	Commissario	139,00	11,00	23.025,35	Vice Commissario	133,25	10,55	22.072,86	Ispettore Superiore SUPS Sost. Comm.	139,00	11,00	23.025,35	Ispettore Superiore SUPS (8 anni qualif.)	135,50	10,73	22.445,58	Ispettore Sup. SUPS	133,00	10,53	22.031,45	Ispettore Capo	128,00	10,13	21.203,20	Ispettore	124,00	9,82	20.540,60	Vice Ispettore	120,75	9,56	20.002,24	Sovr. Capo 8 anni nella qualifica	122,50	9,70	20.292,13	Sovrintendente Capo	120,25	9,52	19.919,41	Sovrintendente	116,25	9,20	19.256,81	Vice Sovrintendente	112,25	8,89	18.594,21	Assistente Capo 8 anni nella qualifica	113,50	8,99	18.801,28	Assistente Capo	111,50	8,83	18.469,98	Assistente	108,00	8,55	17.890,20	Agente scelto	104,50	8,27	17.310,43	Agente	101,25	8,02	16.772,06	<p style="text-align: center;">Art. 3 (Nuovi stipendi)</p> <p style="text-align: center;">Vedasi tabella allegata (A) pagina 46</p>
Qualifiche ed equiparate	Parametri	Incrementi mensili lordi euro	Stipendi annui lordi (12 mensilità) Euro																																																																														
Vice questore Agg.	150,00	11,88	24.847,50																																																																														
Commissario Capo	144,50	11,44	23.936,43																																																																														
Commissario	139,00	11,00	23.025,35																																																																														
Vice Commissario	133,25	10,55	22.072,86																																																																														
Ispettore Superiore SUPS Sost. Comm.	139,00	11,00	23.025,35																																																																														
Ispettore Superiore SUPS (8 anni qualif.)	135,50	10,73	22.445,58																																																																														
Ispettore Sup. SUPS	133,00	10,53	22.031,45																																																																														
Ispettore Capo	128,00	10,13	21.203,20																																																																														
Ispettore	124,00	9,82	20.540,60																																																																														
Vice Ispettore	120,75	9,56	20.002,24																																																																														
Sovr. Capo 8 anni nella qualifica	122,50	9,70	20.292,13																																																																														
Sovrintendente Capo	120,25	9,52	19.919,41																																																																														
Sovrintendente	116,25	9,20	19.256,81																																																																														
Vice Sovrintendente	112,25	8,89	18.594,21																																																																														
Assistente Capo 8 anni nella qualifica	113,50	8,99	18.801,28																																																																														
Assistente Capo	111,50	8,83	18.469,98																																																																														
Assistente	108,00	8,55	17.890,20																																																																														
Agente scelto	104,50	8,27	17.310,43																																																																														
Agente	101,25	8,02	16.772,06																																																																														
<p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del punto parametrico, stabilito dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica, 11 settembre 2007, n. 170, è fissato in euro 172,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle forze di Polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:</p> <table border="1" data-bbox="162 1785 782 1942"> <thead> <tr> <th>Qualifiche ed equiparate</th> <th>Parametri</th> <th>Incrementi mensili lordi euro</th> <th>Stipendi annui lordi (12 mensilità) Euro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Vice Questore Agg.</td><td>150,00</td><td>100,00</td><td>25.905,00</td></tr> <tr><td>Commissario Capo</td><td>144,50</td><td>96,33</td><td>24.955,15</td></tr> </tbody> </table>	Qualifiche ed equiparate	Parametri	Incrementi mensili lordi euro	Stipendi annui lordi (12 mensilità) Euro	Vice Questore Agg.	150,00	100,00	25.905,00	Commissario Capo	144,50	96,33	24.955,15																																																																					
Qualifiche ed equiparate	Parametri	Incrementi mensili lordi euro	Stipendi annui lordi (12 mensilità) Euro																																																																														
Vice Questore Agg.	150,00	100,00	25.905,00																																																																														
Commissario Capo	144,50	96,33	24.955,15																																																																														



Commissario	139,00	92,67	24.005,30	
Vice Commissario	133,25	88,83	23.012,28	
Ispettore Superiore SUPS Sost. Comm.	139,00	92,67	24.005,30	
IspettoreSup. SUPS con 8 anni qualifica	135,50	90,33	23.400,85	
Ispettore Sup.SUPS	133,00	88,67	22.969,10	
Ispettore Capo	128,00	85,33	22.105,60	
Ispettore	124,00	82,67	21.414,80	
Vice Ispettore	120,75	80,50	20.853,53	
Sov. Capo (8 anni nella qualifica)	122,50	81,67	21.155,75	
Sovrintendente C.	120,25	80,17	20.767,18	
Sovrintendente	116,25	77,50	20.076,38	
V. Sovrintendente	112,25	74,83	19.385,58	
Ass. Capo con 8 anni nella qualifica	113,50	75,67	19.601,45	
Assistente Capo	111,50	74,33	19.256,05	
Assistente	108,00	72,00	18.651,60	
Agente Scelto	104,50	69,67	18.047,15	
Agente	101,25	67,50	17.485,88	
<p>3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, m. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n.335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.</p> <p>4. I valori stipendiali di cui ai commi 1 e 2, assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170</p>				<p>4. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 1, comma 3, del triennio economico Polizia 2016-2018</p>
<p>Art. 4 (Effetti dei nuovi stipendi)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.</p> <p>2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di</p>				<p>Art. 4 (Effetti dei nuovi stipendi)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto</p> <p>2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di</p>



<p>vigenza del presente ipotesi di accordo. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.</p> <p>3.La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.</p>	<p>vigenza del presente ipotesi di accordo. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.</p> <p>3.La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.</p>																																																																																																				
<p>4.A decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal 2010, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all'art. 6 comma1, del decreto del Presidente della Repubblica, 16 aprile 2009, n. 51, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:</p> <p>MISURE ORARIE DEL LAVORO STRAORDINARIO A DECORRERE DAL 31 DICEMBRE 2009 ED A VALERE DAL 2010</p> <table border="1" data-bbox="162 877 782 1602"> <thead> <tr> <th>Qualifiche ed equiparate</th> <th>Parametri</th> <th>Feriale Euro</th> <th>Festiva o notturna Euro</th> <th>Notturna festiva Euro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Vice Questore Aggiunto</td><td>150,00</td><td>15,52</td><td>17,54</td><td>20,24</td></tr> <tr><td>Commissario Capo</td><td>144,50</td><td>14,95</td><td>16,89</td><td>19,49</td></tr> <tr><td>Commissario</td><td>139,00</td><td>14,38</td><td>16,25</td><td>18,76</td></tr> <tr><td>Vice Commissario</td><td>133,25</td><td>13,78</td><td>15,58</td><td>17,98</td></tr> <tr><td>Ispettore SUPS Sost. C.</td><td>139,00</td><td>14,38</td><td>16,25</td><td>18,76</td></tr> <tr><td>Ispettore SUPS 8 anni nella qualifica</td><td>135,50</td><td>14,01</td><td>15,84</td><td>18,28</td></tr> <tr><td>Isp. Superiore SUPS</td><td>133,00</td><td>13,76</td><td>15,55</td><td>17,95</td></tr> <tr><td>Ispettore Capo</td><td>128,00</td><td>13,24</td><td>14,97</td><td>17,27</td></tr> <tr><td>Ispettore</td><td>124,00</td><td>12,83</td><td>14,50</td><td>16,73</td></tr> <tr><td>Vice Ispettore</td><td>120,75</td><td>12,49</td><td>14,12</td><td>16,29</td></tr> <tr><td>Sov. C. 8 anni qualifica</td><td>122,50</td><td>12,67</td><td>14,33</td><td>16,52</td></tr> <tr><td>Sovrintendente Capo</td><td>120,25</td><td>12,44</td><td>14,06</td><td>16,23</td></tr> <tr><td>Sovrintendente</td><td>116,25</td><td>12,02</td><td>13,59</td><td>15,69</td></tr> <tr><td>Vice Sovrintendente</td><td>112,25</td><td>11,61</td><td>13,12</td><td>15,15</td></tr> <tr><td>Ass.C. 8 anni qualifica</td><td>113,50</td><td>11,74</td><td>13,28</td><td>15,32</td></tr> <tr><td>Assistente Capo</td><td>111,50</td><td>11,54</td><td>13,04</td><td>15,05</td></tr> <tr><td>Assistente</td><td>108,00</td><td>11,17</td><td>12,63</td><td>14,57</td></tr> <tr><td>Agente Scelto</td><td>104,50</td><td>10,81</td><td>12,22</td><td>14,10</td></tr> <tr><td>Agente</td><td>101,25</td><td>10,48</td><td>11,84</td><td>13,66</td></tr> </tbody> </table>	Qualifiche ed equiparate	Parametri	Feriale Euro	Festiva o notturna Euro	Notturna festiva Euro	Vice Questore Aggiunto	150,00	15,52	17,54	20,24	Commissario Capo	144,50	14,95	16,89	19,49	Commissario	139,00	14,38	16,25	18,76	Vice Commissario	133,25	13,78	15,58	17,98	Ispettore SUPS Sost. C.	139,00	14,38	16,25	18,76	Ispettore SUPS 8 anni nella qualifica	135,50	14,01	15,84	18,28	Isp. Superiore SUPS	133,00	13,76	15,55	17,95	Ispettore Capo	128,00	13,24	14,97	17,27	Ispettore	124,00	12,83	14,50	16,73	Vice Ispettore	120,75	12,49	14,12	16,29	Sov. C. 8 anni qualifica	122,50	12,67	14,33	16,52	Sovrintendente Capo	120,25	12,44	14,06	16,23	Sovrintendente	116,25	12,02	13,59	15,69	Vice Sovrintendente	112,25	11,61	13,12	15,15	Ass.C. 8 anni qualifica	113,50	11,74	13,28	15,32	Assistente Capo	111,50	11,54	13,04	15,05	Assistente	108,00	11,17	12,63	14,57	Agente Scelto	104,50	10,81	12,22	14,10	Agente	101,25	10,48	11,84	13,66	
Qualifiche ed equiparate	Parametri	Feriale Euro	Festiva o notturna Euro	Notturna festiva Euro																																																																																																	
Vice Questore Aggiunto	150,00	15,52	17,54	20,24																																																																																																	
Commissario Capo	144,50	14,95	16,89	19,49																																																																																																	
Commissario	139,00	14,38	16,25	18,76																																																																																																	
Vice Commissario	133,25	13,78	15,58	17,98																																																																																																	
Ispettore SUPS Sost. C.	139,00	14,38	16,25	18,76																																																																																																	
Ispettore SUPS 8 anni nella qualifica	135,50	14,01	15,84	18,28																																																																																																	
Isp. Superiore SUPS	133,00	13,76	15,55	17,95																																																																																																	
Ispettore Capo	128,00	13,24	14,97	17,27																																																																																																	
Ispettore	124,00	12,83	14,50	16,73																																																																																																	
Vice Ispettore	120,75	12,49	14,12	16,29																																																																																																	
Sov. C. 8 anni qualifica	122,50	12,67	14,33	16,52																																																																																																	
Sovrintendente Capo	120,25	12,44	14,06	16,23																																																																																																	
Sovrintendente	116,25	12,02	13,59	15,69																																																																																																	
Vice Sovrintendente	112,25	11,61	13,12	15,15																																																																																																	
Ass.C. 8 anni qualifica	113,50	11,74	13,28	15,32																																																																																																	
Assistente Capo	111,50	11,54	13,04	15,05																																																																																																	
Assistente	108,00	11,17	12,63	14,57																																																																																																	
Agente Scelto	104,50	10,81	12,22	14,10																																																																																																	
Agente	101,25	10,48	11,84	13,66																																																																																																	
<p align="center">Art. 5 (Indennità pensionabile)</p> <p>1. A decorrere dal 1 ottobre 2009, le misure dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:</p>	<p align="center">Art. 5 (Indennità pensionabile)</p> <p>1.Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite dall'articolo 4 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 spettante al personale dei ruoli della Polizia ad ordinamento civile beneficiano di una tassazione fissa differenziata per fasce di reddito imponibile per effetto del combinato disposto dell'art. 24 bis del DPR 917/86 e della Legge 183/2010,</p>																																																																																																				



<i>Qualifiche</i>	<i>Incrementi mensili lordi</i>	<i>Importi mensili lordi</i>	articolo 19 (Specificità). Dette misure saranno rideterminate, a partire dal 1° gennaio 2018, secondo gli scaglioni di reddito evidenziati nella premessa che accompagna l'articolo (*pagina 2)
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	17,90	830,60	
Commissario capo e qualifiche equiparate	17,50	815,10	
Commissario e qualifiche equiparate	17,40	807,70	
Vice commissario e qualifiche equiparate	16,70	775,00	
Ispettore superiore s.U.P.S .Sost. Commissario e qualifiche equiparate	17,00	789,10	
Ispettore Superiore SUPS 8 anni nella qualifica	17,00	789,10	
Ispettore Superiore SUPS	17,00	789,10	
Ispettore capo e qualifiche equiparate	16,20	753,50	
Ispettore e qualifiche equiparate	15,70	730,10	
Vice ispettore e qualifiche equiparate	15,20	707,20	
Sovrintendente Capo 8 anni nella qualifica	15,60	726,70	
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	15,60	726,70	
Sovrintendente e qualifiche equiparate	14,70	683,90	
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate	14,60	680,50	
Assistente Capo 8 anni nella qualifica	16,20	615,10	
Assistente capo e qualifiche equiparate	16,20	615,10	
Assistente e qualifiche equiparate	17,10	562,40	
Agente scelto e qualifiche equiparate	19,00	519,30	
Agente e qualifiche equiparate	19,90	487,80	
Art. 6 (Indennità integrativa speciale)			
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 al personale inquadrato nel livello retributivo settimo-bis è attribuita l'indennità integrativa speciale nella misura di euro 541,29 mensili lordi.			
Art. 7 (Trattamento di missione)			Art. 7 (Trattamento di missione)
1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.			1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario di I^ classe nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.			2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario di I^ classe nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.
3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi			3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi



convenzionati ubicati nella stessa sede. Nei limiti previsti dalla vigente normativa, qualora nella sede di missione non esistano alberghi convenzionati l'Amministrazione rimborsa la spesa effettivamente sostenuta.

4. Le disposizioni di cui all'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a quindici giorni ed anche in caso di invio in missione non connessa con particolari attività di servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola unità di personale.

5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso o anche per colpa grave nel giudizio per responsabilità amministrativo-contabile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di paesi stranieri.

6. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l'Amministrazione abbia iniziato d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2009 la maggiorazione dell'indennità oraria di missione prevista dall'art.7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.164, è elevata ad euro 8,00 per ogni ora.

8. Al personale in trasferta che dichiara di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta. Il rimborso è corrisposto nella misura di un pasto dopo 8 ore e di due pasti dopo dodice ore, nel limite massimo complessivo di due pasti ogni 24 ore di servizio in missione, a prescindere dagli orari destinati alla consumazione degli stessi.

9. Fermo restando quanto previsto al comma 8, ultimo periodo, per missioni superiori a 24 ore si ha diritto al

convenzionati ubicati nella stessa sede. Nei limiti previsti dalla vigente normativa, qualora nella sede di missione non esistano alberghi convenzionati l'Amministrazione rimborsa la spesa effettivamente sostenuta.

4. Le disposizioni di cui all'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a quindici giorni ed anche in caso di invio in missione non connessa con particolari attività di servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola unità di personale.

5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso o anche per colpa grave nel giudizio per responsabilità amministrativo-contabile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di paesi stranieri.

6. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l'Amministrazione abbia iniziato d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2016 la maggiorazione dell'indennità oraria di missione prevista dall'art.13, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009 n.51, è elevata ad euro 10,00 per ogni ora.

8. Al personale in trasferta che dichiara di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta. Il rimborso è corrisposto nella misura di un pasto dopo 7 ore e di due pasti dopo dodici ore, nel limite massimo complessivo di due pasti ogni 24 ore di servizio in missione, a prescindere dagli orari destinati alla consumazione degli stessi. **I limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi in regime di missione sono rideterminati in euro**



rimborso del pasto, solo dietro presentazione della realtiva documentazione, nel giorno in cui si conclude la missione, a condizione che siano state effettuate almeno 5 ore di servizio fuori sede, purchè quest'ultimo pasto ricada negli orari destinati alla consumazione dello stesso. Il presente comma non si applica nei casi previsti dal comma 12 del presente articolo.

10. L'Amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l'85 per cento delle presumibili spese di vitto. L'Amministrazione trimestralmente consegna, a richiesta, al personale interessato un prospetto riepilogativo delle somme retribuite o da retribuire relative ai singoli servizi di missione svolti.

11. La località di abituale dimora o altra località può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per l'Amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati, nonché la diaria di missione qualora sia richiesto, per esigenze di servizio, di iniziare la missione dalla sede di servizio.

12. L'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, può preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro 110,00 per ogni 24 ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario non compete qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione. A richiesta è concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. In caso di prosecuzione delle missioni per periodi non inferiori alle 12 ore continuative è corrisposto, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfetaria di euro 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio.

13. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di missione continuativa nella medesima località, previsto dall'articolo 7, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissato in trecentosessancinque giorni.

14. Al personale comunque inviato in missione compete altresì il rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi pubblici o comunque per impossibilità a fruirne in relazione alla particolare

35 per ogni pasto ed euro 70 per due pasti.

9. Fermo restando quanto previsto al comma 8, ultimo periodo, per missioni superiori a 24 ore si ha diritto al rimborso del pasto, solo dietro presentazione della realtiva documentazione, nel giorno in cui si conclude la missione, a condizione che siano state effettuate almeno 5 ore di servizio fuori sede, purchè quest'ultimo pasto ricada negli orari destinati alla consumazione dello stesso. Il presente comma non si applica nei casi previsti dal comma 12 del presente articolo.

10. L'Amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché **il 90 per cento delle presumibili spese di vitto, compresi i viaggi fuori sede a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.** L'Amministrazione trimestralmente consegna, a richiesta, al personale interessato un prospetto riepilogativo delle somme retribuite o da retribuire relative ai singoli servizi di missione svolti. **Il medesimo prospetto verrà consegnato, a richiesta, anche per i servizi di ordine pubblico fuori sede.**

11. La località di abituale dimora o altra località può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per l'Amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati, nonché la diaria di missione qualora sia richiesto, per esigenze di servizio, di iniziare la missione dalla sede di servizio.

12. L'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, può preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro **130,00** per ogni 24 ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario non compete qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione. A richiesta è concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del **100** per cento della somma forfetaria. In caso di prosecuzione delle missioni per periodi non inferiori alle 12 ore continuative è corrisposto, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfetaria di euro **60,00**. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio.

13. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di missione continuativa nella medesima località, previsto dall'articolo **13**, comma **13**, del decreto del Presidente della Repubblica **16 aprile 2009, n. 51**, rimane fissato in trecentosessancinque giorni. **Detta previsione si**



<p>tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall'Amministrazione.</p> <p>15. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.</p> <p>16. L'indennità di cui all'articolo 10 della legge 18 dicembre 1973, n.836 è corrisposta, nei limiti delle risorse previste, per tutte le attività istituzionali di controllo del territorio transfrontaliero degli stati confinanti lungo l'arco alpino o per compiti che vengono espletati oltre detto confine come ordinarie attività di servizio, derivanti da forme di cooperazione transfrontaliera individuate dagli accordi internazionali vigenti.</p>	<p>appla per tutti i corsi di formazione, compreso l'accesso a qualifiche o ruoli superiori dell'Amministrazione di Appartenenza.</p> <p>14. Al personale comunque inviato in missione compete altresì il rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi pubblici o comunque per impossibilità a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall'Amministrazione.</p> <p>15. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.</p> <p>16. L'indennità di cui all'articolo 10 della legge 18 dicembre 1973, n.836 è corrisposta, nei limiti delle risorse previste, per tutte le attività istituzionali di controllo del territorio transfrontaliero degli stati confinanti lungo l'arco alpino o per compiti che vengono espletati oltre detto confine come ordinarie attività di servizio, derivanti da forme di cooperazione transfrontaliera individuate dagli accordi internazionali vigenti.</p> <p>17. l'indennità di missione, richiamata nel presente articolo, si attribuisce anche al personale della Polizia Stradale impegnato nell'espletamento delle turnazioni per i servizi che si svolgono in ambito interprovinciale, di durata superiore a tre ore ed in una sede che disto almeno 10 chilometri dalla sede di servizio, ivi compresi i casi della soppressione di ufficio. Il diritto alla fruizione dell'indennità in parola è stato cristallizzato da consolidata giurisprudenza.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8 (Trattamento economico di trasferimento)</p> <p>1. L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, come previsto dall'art. 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni e integrazioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'Amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.</p> <p>2. Il personale trasferito d'autorità, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.</p> <p>3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8 (Trattamento economico di trasferimento)</p> <p>1. L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, come previsto dall'art. 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni e integrazioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'Amministrazione fino ad un massimo di 200 quintali.</p> <p>2. Il personale trasferito d'autorità, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 900,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.</p> <p>3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione</p>



<p>ha facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.</p> <p>4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, può essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilità, fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.</p> <p>5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorità che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione, è dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un'indennità di euro 1500,00. Tale indennità è corrisposta nella misura di euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.</p> <p>6. Il personale trasferito all'estero può optare, mantenendo il diritto alle indennità ed ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziché nella nuova sede di servizio all'estero.</p> <p>7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.</p> <p>8. Il diritto al rimborso delle spese di cui all'art. 20, comma 5, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, decorre dalla data di comunicazione formale al dipendente del provvedimento di trasferimento.</p> <p>9. Il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86 che non fruisce della nuova sede di alloggio di servizio e abbia scelto il rimborso del canone mensile per l'alloggio privato può, al termine del primo anno di percezione del trattamento, optare per l'indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura ridotta del 30 per cento per i successivi dodici mesi. tale opzione può essere esercitata una sola volta.</p>	<p>dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio comunque non superiore all'importo totale previsto di 5.400 euro, che comunque verrà interrotto all'assegnazione dell'alloggio di servizio.</p> <p>4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, può essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilità, fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.</p> <p>5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorità che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione, è dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un'indennità di euro 2.000,00. Tale indennità è corrisposta nella misura di euro 900,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.</p> <p>6. Il personale trasferito all'estero può optare, mantenendo il diritto alle indennità ed ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziché nella nuova sede di servizio all'estero.</p> <p>7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.</p> <p>8. Il diritto al rimborso delle spese di cui all'art. 20, comma 5, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, decorre dalla data di comunicazione formale al dipendente del provvedimento di trasferimento.</p> <p>9. Il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86 che non fruisce della nuova sede di alloggio di servizio e abbia scelto il rimborso del canone mensile per l'alloggio privato può, al termine del primo anno di percezione del trattamento, optare per l'indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura ridotta del 30 per cento per i successivi dodici mesi. tale opzione può essere esercitata una sola volta.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 9 (Servizi esterni)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 (Servizi esterni)</p>
<p>1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del decreto recettivo della presente ipotesi di accordo il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, secondo le modalità di cui all'articolo 9</p>	<p>1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del decreto recettivo della presente ipotesi di accordo il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, secondo le modalità di cui all'articolo</p>



<p>del primo quadriennio normativo Polizia, e all'articolo 11 del secondo quadriennio normativo Polizia, è rideterminato nella misura di euro 6,00.</p>	<p>9 del primo quadriennio normativo Polizia, e all'articolo 11 del secondo quadriennio normativo Polizia, è rideterminato nella misura di euro 7,00 per i turni articolati nella fascia oraria che va dalle 13,00 alle 19,00 ovvero 08,00/20,00, mentre per i quadranti 19,00/24,00 ovvero 19,00/01,00 è rideterminata in euro 10,00 e per i quadranti 24,00/07,00 ovvero 01,00/07,00 è rideterminata in euro 15,00.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10 (Indennità di ordine pubblico)</p> <p>1. L'indennità di ordine pubblico fuori sede di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, è corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di euro 26,00.</p> <p>2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 10 citato al comma 1.</p> <p>3. L'indennità di ordine pubblico in sede è corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di euro 13,00.</p> <p>4. Le indennità di cui ai commi 1 e 3 sono corrisposte anche al personale che, a seguito di infermità o lesioni traumatiche verificatesi nel corso ed a causa del servizio, non può completare il previsto turno di quattro ore.</p> <p>5. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del decreto recettivo della presente ipotesi di accordo.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10 (Indennità di ordine pubblico)</p> <p>1. L'indennità di ordine pubblico fuori sede di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, è corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di euro 30,00.</p> <p>2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 10 citato al comma 1.</p> <p>3. L'indennità di ordine pubblico in sede è corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di euro 20,00.</p> <p>4. Le indennità di cui ai commi 1 e 3 sono corrisposte anche al personale che, a seguito di infermità o lesioni traumatiche verificatesi nel corso ed a causa del servizio, non può completare il previsto turno di quattro ore.</p> <p>5. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del decreto recettivo della presente ipotesi di accordo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 11 (Specializzazioni)</p> <p>1. L'istituzione di nuove specializzazioni può essere proposta anche in sede di accordo nazionale quadro.</p> <p>2. Con lo stesso accordo possono essere definiti criteri di massima per la determinazione dei compensi relativi a servizi aggiuntivi a favore di soggetti pubblici o privati in forza di specifiche convenzioni con l'Amministrazione della pubblica sicurezza.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11 (Specializzazioni)</p> <p>1. L'istituzione di nuove specializzazioni può essere proposta anche in sede di accordo nazionale quadro.</p> <p>2. Con lo stesso accordo possono essere definiti criteri di massima per la determinazione dei compensi relativi a servizi aggiuntivi a favore di soggetti pubblici o privati in forza di specifiche convenzioni con l'Amministrazione della pubblica sicurezza.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 12 (Indennità di presenza notturna e festiva ed altre indennità)</p> <p>1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente ipotesi di accordo al personale impiegato in turni di servizio, effettuati tra le</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12 (Indennità di presenza notturna e festiva ed altre indennità)</p> <p>1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente ipotesi di accordo al personale impiegato in turni di servizio, effettuati tra le</p>



<p>ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui all'articolo 8, comma 1, del biennio economico Polizia 2000-2001 è rideterminata nella misura lorda di euro 4,10 per ciascuna ora.</p> <p>2. A decorrere dai 1° gennaio 2002, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio, Ferragosto e 2 giugno, il compenso di cui al comma 2 dell'art. 12 del secondo quadriennio normativo polizia è rideterminato nella misura lorda di euro 40,00.</p> <p>3. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente ipotesi di accordo al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, di sorveglianza, di traduzione o di piantonamento di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41 bis della legge 26 giugno 1975, n. 354, compete un compenso per ogni turno giornaliero pari ad euro 12,00 non cumulabile con l'indennità per servizi esterni.</p> <p>4. Con la medesima decorrenza di cui al comma 3 al personale del Corpo Forestale dello Stato preposto all'attività di controllo del territorio in zone montane, site al di sopra di 700 metri di altitudine, compete un compenso aggiuntivo per ogni turno giornaliero pari ad euro 2,50.</p>	<p>ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui all'articolo 8, comma 1, del biennio economico Polizia 2000-2001 è rideterminata nella misura lorda di euro 6,00 che viene elevata ad euro 8,00 per i servizi di controllo del territorio e pattugliamento appiedato, motomontato, automontato, ippomontato e aeronavigante, risultanti da formali ordini di servizio, per ciascuna ora.</p> <p>2. A decorrere dai 1° gennaio 2018, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio, Ferragosto e 2 giugno, 25 aprile e nella giornata della Festa della Polizia il compenso di cui al comma 2 dell'art. 12 del secondo quadriennio normativo polizia è rideterminato nella misura lorda di euro 50,00.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 13 (Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità)</p> <p>1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di Polizia e quello delle Forze Armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze Armate impiegato nelle medesime condizioni operative.</p> <p>2. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile destinatario dell'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione e di volo, al fine di riequilibrare il trattamento economico connesso con la specifica responsabilità operativa nel quadro generale dell'espletamento dei compiti istituzionali, compete un emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13 (Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità)</p> <p>1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di Polizia e quello delle Forze Armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze Armate impiegato nelle medesime condizioni operative.</p> <p>2. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile destinatario dell'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione e di volo, al fine di riequilibrare il trattamento economico connesso con la specifica responsabilità operativa nel quadro generale dell'espletamento dei compiti istituzionali, compete un emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure</p>



<p>mensili di cui alla tabella 1 allegata alla presente ipotesi di accordo. Detto emolumento compete, all'atto del passaggio alla qualifica o anzianità superiore, nella misura corrispondente alla nuova qualifica o anzianità.</p> <p>3. Ai fini della prevista corresponsione dell'indennità di comando navale per il personale che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali, di cui all'articolo 10 della legge sulle indennità operative, si provvede all'individuazione dei titolari di comando con determinazione delle singole Amministrazioni interessate di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p> <p>4. Ai direttori di macchina ed ai capi motoristi della Polizia ad ordinamento civile è attribuita l'indennità richiamata al comma 3.</p> <p>5. L'indennità di imbarco di cui all'articolo 3, comma 18 bis, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è pensionabile secondo le misure e modalità stabilite dalla legge sulle indennità operative.</p> <p>6. Al personale della Polizia di Stato in possesso del brevetto di abilitazione al lancio con il paracadute, in servizio in qualità di paracadutista presso il Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza, spetta l'indennità di aeronavigazione, di cui all'art. 5 della legge sulle indennità operative, ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, nelle misure e con le modalità previste per il personale delle Forze Armate.</p> <p>7. Al personale della Polizia ad ordinamento civile, imbarcato su unità di altura, compete secondo le modalità vigenti l'indennità mensile di imbarco di cui all'articolo 4, comma 1, della legge sulle indennità operative percepita dal personale in forza presso il Comando Forze da Pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera (COMFORPAT).</p> <p>8. Le misure mensili dell'indennità di imbarco previste alle lettere a) e b) della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 – registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173 – sono elevate al 55 per cento.</p>	<p>mensili di cui alla tabella 1 allegata alla presente ipotesi di accordo. Detto emolumento compete, all'atto del passaggio alla qualifica o anzianità superiore, nella misura corrispondente alla nuova qualifica o anzianità.</p> <p>3. Ai fini della prevista corresponsione dell'indennità di comando navale per il personale che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali, di cui all'articolo 10 della legge sulle indennità operative, si provvede all'individuazione dei titolari di comando con determinazione delle singole Amministrazioni interessate di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p> <p>4. Ai direttori di macchina ed ai capi motoristi della Polizia ad ordinamento civile è attribuita l'indennità richiamata al comma 3.</p> <p>5. L'indennità di imbarco di cui all'articolo 3, comma 18 bis, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è pensionabile secondo le misure e modalità stabilite dalla legge sulle indennità operative.</p> <p>6. Al personale della Polizia di Stato in possesso del brevetto di abilitazione al lancio con il paracadute, in servizio in qualità di paracadutista presso il Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza, spetta l'indennità di aeronavigazione, di cui all'art. 5 della legge sulle indennità operative, ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, nelle misure e con le modalità previste per il personale delle Forze Armate.</p> <p>7. Al personale della Polizia ad ordinamento civile, imbarcato su unità di altura, compete secondo le modalità vigenti l'indennità mensile di imbarco di cui all'articolo 4, comma 1, della legge sulle indennità operative percepita dal personale in forza presso il Comando Forze da Pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera (COMFORPAT).</p> <p>8. Le misure mensili dell'indennità di imbarco previste alle lettere a) e b) della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 – registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173 – sono elevate al 55 per cento.</p> <p>9. Le indennità di cui alla legge 78/1983 sono attribuite per le particolari situazioni di responsabilità, disagio e di rischio degli operatori aeronaviganti a prescindere dalla qualifica rivestita, la cui misura verrà stabilita, con invarianza di stanziamenti, in un apposito tavolo negoziale con l'Amministrazione, al fine di sanare gli attuali disallineamenti con il personale delle Forze Armate.</p> <p>10. Al personale aereonavigante della Polizia di Stato l'indennità pensionabile è remunerata integralmente ed è</p>
--	--



	<p>cumulabile con le indennità previste dalla legge 78/1983.</p> <p>11. A partire dal 1° gennaio 2018 è istituito un tavolo negoziale per armonizzare il cosiddetto “l’Emolumento Fisso Aggiuntivo di Polizia” per i seguenti specialisti della Polizia di Stato:</p> <ul style="list-style-type: none">- Per il personale Aeronavigante, su cui ricade la responsabilità della figura giuridico/amministrativa del “Capo Equipaggio/Comandante dell’ Aeromobile;- Per personale di Volo (Specialisti) che assolve anche la funzione di “operatore di Sistema” chiamato ad utilizzare un sofisticatissimo sistema integrato formato da una telecamera a più sensori per videoriprese montate sugli aeromobili in dotazione della Polizia di Stato.
<p style="text-align: center;">Art. 14 (Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali)</p> <p>1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.164, come incrementato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006. N. 220, dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, e ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:</p> <p>a) per l'anno 2008:</p> <ul style="list-style-type: none">• Polizia di Stato: euro 458.000,00• Polizia Penitenziaria: euro 149.000,00• Corpo Forestale: euro 36.000,00 <p>b) per l'anno 2009:</p> <ul style="list-style-type: none">• Polizia di Stato: euro 6.132.000,00• Polizia Penitenziaria: euro 1.793.000,00• Corpo Forestale dello Stato: euro 118.000,00 <p>c) a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere per l'anno 2010:</p> <ul style="list-style-type: none">• Polizia di Stato: euro 3.267.000,00• Polizia Penitenziaria: euro 567.000,00• Corpo Forestale dello Stato: euro 26.000,00 <p>2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Gli importi di cui alle lettere a) e b) non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi.</p> <p>3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14 (Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali) Oggetto di contrattazione</p>



<p style="text-align: center;">Art. 15 (Utilizzazione del fondo)</p> <p>1. Il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali è finalizzato al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali.</p> <p>2. Il Fondo indicato al comma 1 è utilizzato, con le modalità di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), in particolare per attribuire compensi finalizzati a:</p> <ul style="list-style-type: none">a) incentivare l'impiego del personale nelle attività operative;b) fronteggiare particolari situazioni di servizio;c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino disagi o particolari responsabilità;d) compensare la presenza qualificata;e) compensare l'incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi. <p>1. Le risorse del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15 (Utilizzazione del fondo)</p> <p>1. Il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali è finalizzato al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali.</p> <p>2. Il Fondo indicato al comma 1 è utilizzato, con le modalità di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), in particolare per attribuire compensi finalizzati a:</p> <ul style="list-style-type: none">a) incentivare l'impiego del personale nelle attività operative;b) fronteggiare particolari situazioni di servizio;c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino disagi o particolari responsabilità;d) compensare la presenza qualificata;e) compensare l'incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi. <p>1. Le risorse del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 16 (Orario di lavoro)</p> <p>1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.</p> <p>2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, i congedi ordinario e straordinario, i recuperi di cui al comma 4 ed i riposi compensativi.</p> <p>3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso; qualora il predetto servizio si protragga oltre le ore 24.00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.</p> <p>4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 a compensazione della sola ordinaria</p>	<p style="text-align: center;">Art. 16 (Orario di lavoro)</p> <p>1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.</p> <p>2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, i congedi ordinario e straordinario, i recuperi di cui al comma 4 ed i riposi compensativi.</p> <p>3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso; qualora il predetto servizio si protragga oltre le ore 24.00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore, il medesimo principio vale anche per i servizi effettuati in sede. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.</p> <p>4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 a compensazione della sola ordinaria</p>



<p>prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 8,00.</p> <p>5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.</p> <p>6. Per il personale della Polizia di Stato, le ore di lavoro straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l'anno successivo.</p>	<p>prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 15,00.</p> <p>5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.</p> <p>6. Per il personale della Polizia di Stato, le ore di lavoro straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l'anno successivo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 17 (Tutela delle lavoratrici madri)</p> <p>1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale della Polizia ad ordinamento civile, si applicano le seguenti disposizioni:</p> <p>a) esonero dalla sovrapposizione dei turni, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a 6 anni di età;</p> <p>b) esonero, a domanda, per la madre, o alternativamente per il padre dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;</p> <p>c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal turno notturno o dai turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da turni continuativi articolati sulle 24 ore;</p> <p>d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;</p> <p>e) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni;</p> <p>f) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992;</p> <p>g) possibilità per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli fino al 12° anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;</p> <p>h) divieto di impiegare la madre che fruisce dei riposi giornalieri, ai sensi dell'art. 39 del Testo Unico a tutela della maternità, in turni continuativi articolati sulle 24 ore.</p> <p>2. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, del testo unico a tutela della maternità si applica anche alle appartenenti del Corpo forestale dello Stato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 17 (Tutela delle lavoratrici madri)</p> <p>1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale della Polizia ad ordinamento civile, si applicano le seguenti disposizioni:</p> <p>a) esonero dalla sovrapposizione dei turni, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a 6 anni di età;</p> <p>b) esonero, a domanda, per la madre, o alternativamente per il padre dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;</p> <p>c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal turno notturno o dai turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da turni continuativi articolati sulle 24 ore;</p> <p>d) esonero, a domanda, dal turno notturno e dai turni continuativi articolati sulle 24 ore per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;</p> <p>e) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni;</p> <p>f) esonero, a domanda, dal turno notturno e dai turni continuativi articolati sulle 24 ore per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992;</p> <p>g) possibilità per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli fino al 12° anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;</p> <p>h) divieto di impiegare la madre, o in alternativa il padre, che fruisce dei riposi giornalieri, ai sensi dell'art. 39 del</p>



<p>3. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.</p>	<p>Testo Unico a tutela della maternità, in turni continuativi articolati sulle 24 ore.</p> <p>2. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.</p> <p>3. Applicazione per la madre o in alternativa il padre del beneficio previsto dall'art. 42/bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sino al compimento del terzo anno di età del figlio;</p>
<p style="text-align: center;">Art. 18 (Congedo ordinario)</p> <p>1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di spettanza.</p> <p>2. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocato il congedo ordinario già concesso compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione del congedo stesso e connesse al mancato viaggio e soggiorno.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18 (Congedo ordinario)</p> <p>1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di spettanza.</p> <p>2. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocato il congedo ordinario già concesso compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione del congedo stesso e connesse al mancato viaggio e soggiorno.</p> <p>3. L'accettazione o il diniego della richiesta di fruizione del congedo ordinario è comunicata in forma scritta al dipendente entro 10 giorni dalla richiesta.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 19 (Congedi straordinari e aspettativa)</p> <p>1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, con esclusione delle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall'articolo 3, comma 39, della legge finanziaria 1994, non si applica al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.</p> <p>2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 15, comma 2, del primo quadriennio normativo Polizia, sussistono anche per il personale accasermato.</p> <p>3. Ferma restando la vigente disciplina in materia di trattamento economico, il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane, ovvero è collocato, in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Tale periodo di aspettativa non</p>	<p style="text-align: center;">Art. 19 (Congedi straordinari e aspettativa)</p>



<p>si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del detto limite massimo.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 20 (Congedo per la formazione)</p> <p>1. Il personale con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturati presso la stessa Amministrazione può usufruire del congedo per la formazione di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, per un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.</p> <p>2. Il congedo per la formazione è finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'Amministrazione.</p> <p>3. Il personale che fruisce del congedo per la formazione viene collocato in aspettativa, oltre i limiti vigenti, senza assegni e tale periodo non è computato nell'anzianità di servizio e non è utile ai fini del congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e previdenza.</p> <p>4. Il personale che può avvalersi di tale beneficio non può superare il 3% della forza effettiva complessiva.</p> <p>5. Il personale che intende avvalersi del congedo per la formazione deve presentare istanza almeno 30 giorni prima dell'inizio della fruizione del congedo.</p> <p>6. Il congedo per la formazione può essere differito con provvedimento motivato per improrogabili esigenze di servizio, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 20 (Congedo per la formazione)</p> <p>1. Il personale con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturati presso la stessa Amministrazione può usufruire del congedo per la formazione di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, per un periodo non superiore a dodici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.</p> <p>2. Il congedo per la formazione è finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'Amministrazione.</p> <p>3. Il personale che fruisce del congedo per la formazione viene collocato in aspettativa, oltre i limiti vigenti, senza assegni e tale periodo è computato nell'anzianità di servizio e non è utile ai fini del congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e previdenza.</p> <p>4. Il personale che può avvalersi di tale beneficio non può superare il 3% della forza effettiva complessiva.</p> <p>5. Il personale che intende avvalersi del congedo per la formazione deve presentare istanza almeno 30 giorni prima dell'inizio della fruizione del congedo.</p> <p>6. Il congedo per la formazione può essere differito con provvedimento motivato per improrogabili esigenze di servizio, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 21 (Congedo parentale)</p> <p>1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del Testo Unico a tutela della maternità, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo Testo Unico, è concesso il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente ipotesi di accordo.</p> <p>2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21 (Congedo parentale)</p> <p>1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del Testo Unico a tutela della maternità, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo Testo Unico, è concesso il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente ipotesi di accordo.</p> <p>2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità,</p>



<p>preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio del congedo.</p> <p>3. In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del testo unico a tutela della maternità, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.</p> <p>4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.</p> <p>5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.</p> <p>6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del Testo Unico a tutela della maternità, è concesso un corrispondente periodo di congedo straordinario senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell'anzianità di servizio.</p> <p>7. Alle lavoratrici madri collocate in congedo di maternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.</p> <p>8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, non incidono sul periodo di congedo ordinario e sulla tredicesima mensilità.</p> <p>9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.</p>	<p>a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio del congedo.</p> <p>3. In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del testo unico a tutela della maternità, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.</p> <p>4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.</p> <p>5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.</p> <p>6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del Testo Unico a tutela della maternità, è concesso un corrispondente periodo di congedo straordinario senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell'anzianità di servizio.</p> <p>7. Alle lavoratrici madri collocate in congedo di maternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.</p> <p>8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, non incidono sul periodo di congedo ordinario e sulla tredicesima mensilità.</p> <p>9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 22 (Diritto allo studio)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 22 (Diritto allo studio)</p>
<p>1. Per la preparazione ad esami universitari o postuniversitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo</p>	<p>1. Per la preparazione ad esami universitari o postuniversitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto</p>



<p>studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno; in caso di sovrapposizione di esami, al dipendente possono essere attribuite e conteggiate 4 giornate lavorative per ciascun esame. Il personale, in tali giornate, non può comunque essere impiegato in servizio.</p> <p>2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende Sanitarie Locali.</p> <p>3. Non si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 nel caso di iscrizione a corsi per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, a corsi universitari o post-universitari fuori dalla sede di servizio laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tali località ed il rientro in sede sono conteggiati nelle 150 ore medesime.</p>	<p>allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le sei giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno; in caso di sovrapposizione di esami, al dipendente possono essere attribuite e conteggiate 6 giornate lavorative per ciascun esame. Il personale, in tali giornate, non può comunque essere impiegato in servizio.</p> <p>2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende Sanitarie Locali.</p> <p>3. Non si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 nel caso di iscrizione a corsi per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, a corsi universitari o post-universitari fuori dalla sede di servizio laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tali località ed il rientro in sede sono conteggiati nelle 150 ore medesime.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 23 (Relazioni Sindacali)</p> <p>1. Il sistema di relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle Amministrazioni e delle organizzazioni sindacali è riordinato in modo coerente all'obiettivo di incrementare e mantenere elevata l'efficienza dei servizi istituzionali unitamente al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale degli operatori della sicurezza.</p> <p>2. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli:</p> <p>a) contrattazione collettiva:</p> <p>a1) la contrattazione collettiva si svolge a livello nazionale sulle materie, con i tempi e le procedure previste dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 7 del decreto sulle procedure, individuando anche le risorse da destinare al fondo per il raggiungimento di qualificati obiettivi e il miglioramento dell'efficienza dei servizi;</p> <p>a2) accordo nazionale quadro e contrattazione decentrata;</p> <p>b) informazione, che si articola in preventiva e successiva;</p> <p>c) esame;</p> <p>d) consultazione;</p> <p>e) forme di partecipazione;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 23 (Relazioni Sindacali)</p> <p>1. Il sistema di relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle Amministrazioni e delle organizzazioni sindacali è riordinato in modo coerente all'obiettivo di incrementare e mantenere elevata l'efficienza dei servizi istituzionali unitamente al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale degli operatori della sicurezza.</p> <p>2. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli:</p> <p>a) contrattazione collettiva:</p> <p>a1) la contrattazione collettiva si svolge a livello nazionale sulle materie, con i tempi e le procedure previste dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 7 del decreto sulle procedure, individuando anche le risorse da destinare al fondo per il raggiungimento di qualificati obiettivi e il miglioramento dell'efficienza dei servizi;</p> <p>a2) accordo nazionale quadro e contrattazione decentrata;</p> <p>b) informazione, che si articola in preventiva e successiva;</p> <p>c) esame;</p> <p>d) consultazione;</p>



<p>f) norme di garanzia.</p>	<p>e) forme di partecipazione; f) norme di garanzia.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 24 (Accordo nazionale quadro di Amministrazione e contrattazione decentrata)</p> <p>1. L'accordo nazionale quadro di Amministrazione è stipulato fra il Ministro competente, o un suo delegato, e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo nazionale di cui all'articolo 23, lettera a1).</p> <p>2. Le relative procedure di contrattazione devono essere avviate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente ipotesi di accordo, termine entro il quale le organizzazioni sindacali presentano le relative piattaforme.</p> <p>3. L'accordo nazionale quadro di Amministrazione ha durata quadriennale e le materie che ne costituiscono oggetto devono essere trattate in un'unica sessione.</p> <p>4. L'accordo non può essere in contrasto con i vincoli risultanti da quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale né comportare oneri eccedenti le risorse confluite nel fondo di cui all'articolo 14.</p> <p>5. Le procedure per l'accordo nazionale quadro si svolgono per ciascuna Amministrazione sulle seguenti materie di contrattazione:</p> <p>a) individuazione delle fattispecie, e delle misure da attribuire a ciascuna di esse, a cui destinare le risorse del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14; definizione delle modalità per la loro destinazione, utilizzazione e attribuzione, nonché le relative modalità di verifica. L'accordo su tale punto avrà cadenza annuale;</p> <p>b) principi generali per la definizione degli accordi decentrati di cui al comma 6, unitamente alle procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa ed alle modalità di verifica di tali accordi, nonché per le determinazioni dei periodi di validità;</p> <p>c) individuazione delle tipologie per l'articolazione dei turni di servizio, disciplinando, in ragione di specifiche esigenze locali, anche la possibilità di accordi decentrati con articolazioni dei turni di servizio diverse rispetto a quelle stabilite con l'accordo quadro;</p> <p>d) criteri per la valutazione dell'adeguatezza degli alloggi di servizio utilizzabili dal personale in missione;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 24 (Accordo nazionale quadro di Amministrazione e contrattazione decentrata)</p> <p>1. L'accordo nazionale quadro di Amministrazione è stipulato fra il Ministro competente, o un suo delegato, e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo nazionale di cui all'articolo 23, lettera a1).</p> <p>2. Le relative procedure di contrattazione devono essere avviate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente ipotesi di accordo, termine entro il quale le organizzazioni sindacali presentano le relative piattaforme.</p> <p>3. L'accordo nazionale quadro di Amministrazione ha durata triennale e le materie che ne costituiscono oggetto devono essere trattate in un'unica sessione.</p> <p>4. L'accordo non può essere in contrasto con i vincoli risultanti da quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale né comportare oneri eccedenti le risorse confluite nel fondo di cui all'articolo 14.</p> <p>5. Le procedure per l'accordo nazionale quadro si svolgono per ciascuna Amministrazione sulle seguenti materie di contrattazione:</p> <p>a) individuazione delle fattispecie, e delle misure da attribuire a ciascuna di esse, a cui destinare le risorse del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14; definizione delle modalità per la loro destinazione, utilizzazione e attribuzione, nonché le relative modalità di verifica. L'accordo su tale punto avrà cadenza annuale;</p> <p>b) principi generali per la definizione degli accordi decentrati di cui al comma 6, unitamente alle procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa ed alle modalità di verifica di tali accordi, nonché per le determinazioni dei periodi di validità;</p> <p>c) individuazione delle tipologie per l'articolazione dei turni di servizio, disciplinando, in ragione di specifiche esigenze locali, anche la possibilità di accordi decentrati con articolazioni dei turni di servizio diverse rispetto a quelle stabilite con l'accordo quadro;</p> <p>d) criteri per la valutazione dell'adeguatezza degli alloggi di servizio utilizzabili dal personale in missione;</p>



<p>e) criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale;</p> <p>f) criteri generali, previa informazione dei dati necessari, per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;</p> <p>g) criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo;</p> <p>h) criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità;</p> <p>i) indirizzi generali per le attività gestionali degli enti di assistenza del personale;</p> <p>l) criteri per l'impiego del personale con oltre cinquanta anni d'età o con più di trenta anni di servizio.</p> <p>6. La contrattazione decentrata si svolge presso ogni sede centrale e ufficio o istituto o reparto periferico di livello dirigenziale individuati da ciascuna Amministrazione, senza oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal presente decreto, con le procedure previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto sulle procedure, e per le seguenti materie:</p> <p>a) gestione ed applicazione, con cadenza annuale, di quanto previsto dal comma 5, lettera a), secondo le modalità ivi definite ed entro 30 giorni dalla data dell'accordo stesso e dei successivi aggiornamenti. Nel caso non si pervenga, entro tale termine, ad un accordo, la commissione di cui all'articolo 29, comma 3, esprime parere vincolante nel merito;</p> <p>b) criteri applicativi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale, con riferimento alle materie, ai tempi ed alle modalità;</p> <p>c) criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;</p> <p>d) criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;</p> <p>e) misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991 n. 125.</p>	<p>e) criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale;</p> <p>f) criteri generali, previa informazione dei dati necessari, per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;</p> <p>g) criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo;</p> <p>h) criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità;</p> <p>i) indirizzi generali per le attività gestionali degli enti di assistenza del personale;</p> <p>l) criteri per l'impiego del personale con oltre cinquanta anni d'età o con più di trenta anni di servizio.</p> <p>6. La contrattazione decentrata si svolge presso ogni sede centrale e ufficio o istituto o reparto periferico di livello dirigenziale individuati da ciascuna Amministrazione, senza oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal presente decreto, con le procedure previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto sulle procedure, e per le seguenti materie:</p> <p>a) gestione ed applicazione, con cadenza annuale, di quanto previsto dal comma 5, lettera a), secondo le modalità ivi definite ed entro 30 giorni dalla data dell'accordo stesso e dei successivi aggiornamenti. Nel caso non si pervenga, entro tale termine, ad un accordo, la commissione di cui all'articolo 29, comma 3, esprime parere vincolante nel merito;</p> <p>b) criteri applicativi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale, con riferimento alle materie, ai tempi ed alle modalità;</p> <p>c) criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;</p> <p>d) criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;</p> <p>e) misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991 n. 125.</p>



<p style="text-align: center;">Art. 25 (Informazione)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 25 (Informazione)</p>
<p>1. L'informazione si articola in preventiva e successiva.</p> <p>2. L'informazione preventiva è fornita da ciascuna Amministrazione, inviando con congruo anticipo alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie della presente ipotesi di accordo la documentazione necessaria, relativamente ai criteri generali ed alle conseguenti iniziative concernenti:</p> <p>a) l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;</p> <p>b) la mobilità esterna del personale a domanda e la mobilità interna;</p> <p>c) la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;</p> <p>d) l'applicazione del riposo compensativo;</p> <p>e) la programmazione di turni di reperibilità;</p> <p>f) i provvedimenti di massima riguardanti l'organizzazione degli uffici e l'organizzazione del lavoro;</p> <p>3. Per le materie di cui al comma 2, lettere a), c), d), ed e), l'informazione è fornita a livello centrale e periferico; per le materie di cui alle lettere b) e f) del medesimo comma 2 l'informazione è fornita a livello di Amministrazione centrale.</p> <p>4. L'informazione successiva si attua relativamente ai criteri generali concernenti:</p> <p>a) la qualità del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonché le altre misure di massima volte a migliorare l'efficienza dei servizi;</p> <p>b) l'attuazione di programmi di formazione del personale;</p> <p>c) le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in relazione all'attuazione della legge n. 626 del 1994.</p> <p>d) l'attuazione della mobilità interna;</p> <p>5. Per le materie suddette, le Amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato forniscono le adeguate informazioni alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto in un'apposita conferenza</p>	<p>1. L'informazione si articola in preventiva e successiva.</p> <p>2. L'informazione preventiva è fornita da ciascuna Amministrazione, inviando con congruo anticipo alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie della presente ipotesi di accordo la documentazione necessaria, relativamente ai criteri generali ed alle conseguenti iniziative concernenti:</p> <p>a) l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;</p> <p>b) la mobilità esterna del personale a domanda e la mobilità interna;</p> <p>c) la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;</p> <p>d) l'applicazione del riposo compensativo;</p> <p>e) la programmazione di turni di reperibilità;</p> <p>f) i provvedimenti di massima riguardanti l'organizzazione degli uffici e l'organizzazione del lavoro;</p> <p>3. Per le materie di cui al comma 2, lettere a), c), d), ed e), l'informazione è fornita a livello centrale e periferico; per le materie di cui alle lettere b) e f) del medesimo comma 2 l'informazione è fornita a livello di Amministrazione centrale.</p> <p>4. L'informazione successiva si attua relativamente ai criteri generali concernenti:</p> <p>a) la qualità del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonché le altre misure di massima volte a migliorare l'efficienza dei servizi;</p> <p>b) l'attuazione di programmi di formazione del personale;</p> <p>c) le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in relazione all'attuazione della legge n. 626 del 1994.</p> <p>d) l'attuazione della mobilità interna;</p> <p>5. Per le materie suddette, le Amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato forniscono le adeguate informazioni alle rispettive</p>



<p>di rappresentanti di dette Amministrazioni ed organizzazioni sindacali, non avente alcuna natura negoziale, da riunirsi con cadenza semestrale.</p> <p>6. L'informazione successiva si attua a livello centrale e periferico.</p> <p>7. Allo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il rapporto ed il confronto tra le parti, ciascuna Amministrazione trasmette alle rispettive organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto gli ordini del giorno del Consiglio di Amministrazione e delle commissioni del personale e le relative determinazioni. Per le medesime finalità i dirigenti degli uffici, istituti e reparti della Polizia di Stato presso i quali si svolge la contrattazione decentrata comunicano alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie della presente ipotesi di accordo le determinazioni in materia di movimenti interni del personale. Resta fermo il diritto dei singoli dipendenti di richiedere ed ottenere, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il rilascio della copia degli atti dei procedimenti amministrativi che li riguardano. Di tale richiesta l'interessato potrà informare, ove lo ritenga opportuno, le organizzazioni sindacali .</p>	<p>organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto in un'apposita conferenza di rappresentanti di dette Amministrazioni ed organizzazioni sindacali, non avente alcuna natura negoziale, da riunirsi con cadenza semestrale.</p> <p>6. L'informazione successiva si attua a livello centrale e periferico.</p> <p>7. Allo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il rapporto ed il confronto tra le parti, ciascuna Amministrazione trasmette alle rispettive organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto gli ordini del giorno del Consiglio di Amministrazione e delle commissioni del personale e le relative determinazioni. Per le medesime finalità i dirigenti degli uffici, istituti e reparti della Polizia di Stato presso i quali si svolge la contrattazione decentrata comunicano alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie della presente ipotesi di accordo le determinazioni in materia di movimenti interni del personale. Resta fermo il diritto dei singoli dipendenti di richiedere ed ottenere, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il rilascio della copia degli atti dei procedimenti amministrativi che li riguardano. Di tale richiesta l'interessato potrà informare, ove lo ritenga opportuno, le organizzazioni sindacali.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 26 (Esame)</p> <p>1. L'esame si attua, a livello centrale e periferico, secondo le previsioni di cui all'articolo 25, comma 3, relativamente alle materie oggetto di informazione preventiva. A tal fine, nell'ambito di ogni Amministrazione, ciascuna organizzazione sindacale firmataria della presente ipotesi di accordo , ricevuta l'informazione, può chiedere, in forma scritta, un incontro per l'esame delle suddette materie. Detto incontro - a cui sono invitate anche le altre organizzazioni sindacali non richiedenti - ha inizio entro le 48 ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le Amministrazioni assumono le proprie autonome determinazioni definitive. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti.</p> <p>2. Durante il periodo in cui si svolge l'esame, le Amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.</p> <p>3. Per il Corpo di polizia penitenziaria, l'Amministrazione,</p>	<p style="text-align: center;">Art. 26 (Esame)</p> <p>1. L'esame si attua, a livello centrale e periferico, secondo le previsioni di cui all'articolo 25, comma 3, relativamente alle materie oggetto di informazione preventiva. A tal fine, nell'ambito di ogni Amministrazione, ciascuna organizzazione sindacale firmataria della presente ipotesi di accordo, ricevuta l'informazione, può chiedere, in forma scritta, un incontro per l'esame delle suddette materie. Detto incontro - a cui sono invitate anche le altre organizzazioni sindacali non richiedenti - ha inizio entro le 48 ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le Amministrazioni assumono le proprie autonome determinazioni definitive. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti.</p> <p>2. Durante il periodo in cui si svolge l'esame, le Amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.</p>



<p>per tutte le materie indicate negli articoli 25 e 27, procede, prima di assumere le relative determinazioni, all'esame previsto nel comma 1, nel rispetto dei termini massimi ivi stabiliti, dopo aver fornito alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto operanti presso il Corpo di polizia penitenziaria le informazioni necessarie.</p>	<p>3. Per il Corpo di polizia penitenziaria, l'Amministrazione, per tutte le materie indicate negli articoli 25 e 27, procede, prima di assumere le relative determinazioni, all'esame previsto nel comma 1, nel rispetto dei termini massimi ivi stabiliti, dopo aver fornito alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto operanti presso il Corpo di polizia penitenziaria le informazioni necessarie.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 27 (Consultazione)</p> <p>1. La consultazione si svolge relativamente ai criteri generali ed ai provvedimenti concernenti:</p> <p>a) la definizione delle piante organiche;</p> <p>b) la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale ed assistenziale, ivi compresi i criteri di massima da seguirsi negli scrutini per le promozioni e i regolamenti recanti le modalità di svolgimento dei concorsi;</p> <p>c) l'introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima riguardanti i processi generali di organizzazione degli uffici centrali e periferici aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro.</p> <p>2. Per le materie suddette, prima di assumere le relative determinazioni, le Amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, previa adeguata informazione, acquisiscono senza particolari formalità il parere delle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie della presente ipotesi di accordo.</p> <p>3. La consultazione si attua a livello centrale per le materie di cui al comma 1, lettere a) e b); per la materia di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 la consultazione si svolge a livello centrale nonché, nel caso di progetti di specifico rilievo locale, anche a livello periferico .</p>	<p style="text-align: center;">Art. 27 (Consultazione)</p> <p>1. La consultazione si svolge relativamente ai criteri generali ed ai provvedimenti concernenti:</p> <p>a) la definizione delle piante organiche;</p> <p>b) la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale ed assistenziale, ivi compresi i criteri di massima da seguirsi negli scrutini per le promozioni e i regolamenti recanti le modalità di svolgimento dei concorsi;</p> <p>c) l'introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima riguardanti i processi generali di organizzazione degli uffici centrali e periferici aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro.</p> <p>2. Per le materie suddette, prima di assumere le relative determinazioni, le Amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, previa adeguata informazione, acquisiscono senza particolari formalità il parere delle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie della presente ipotesi di accordo.</p> <p>3. La consultazione si attua a livello centrale per le materie di cui al comma 1, lettere a) e b); per la materia di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 la consultazione si svolge a livello centrale nonché, nel caso di progetti di specifico rilievo locale, anche a livello periferico .</p>
<p style="text-align: center;">Art. 28 (Forme di partecipazione)</p> <p>1. È costituita una conferenza di rappresentanti delle Amministrazioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto che, al fine di favorire il coinvolgimento e la partecipazione del personale agli obiettivi di ammodernamento delle strutture e riqualificazione del personale, esamina annualmente gli indirizzi fissati dal Ministro in materia di organizzazione e gestione</p>	<p style="text-align: center;">Art. 28 (Forme di partecipazione)</p> <p>1. È costituita una conferenza di rappresentanti delle Amministrazioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto che, al fine di favorire il coinvolgimento e la partecipazione del personale agli obiettivi di ammodernamento delle strutture e riqualificazione del personale, esamina annualmente gli indirizzi fissati dal Ministro in materia di organizzazione e gestione</p>



<p>dell'Amministrazione.</p> <p>2. Nell'ambito di ciascuna Amministrazione, i responsabili degli uffici centrali e periferici si incontrano, con cadenza semestrale, con le rispettive strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie della presente ipotesi di accordo, anche su richiesta delle stesse, per un confronto - senza alcuna natura negoziale - sulle modalità di attuazione dei criteri concernenti la programmazione di turni di lavoro straordinario, il riposo compensativo ed i turni di reperibilità ed il cambio turno. A seguito di tale confronto le organizzazioni sindacali firmatarie della presente ipotesi di accordo sottopongono la questione all'Amministrazione centrale per un apposito esame, qualora nel predetto confronto si riscontri una diversa valutazione da parte delle medesime organizzazioni.</p> <p>3. All'articolo 20, comma 2bis del primo quadriennio normativo Polizia, dopo la dizione "del lavoro dei comitati" sono aggiunte le seguenti parole "anche mediante inserimento nel sito web di ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile".</p> <p>4. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 395 del 1995, comma 1, sono aggiunte le seguenti lettere: "e) Commissione automezzi; f) Commissione tecnologia ed informatica".</p> <p>5. Ferma restando l'invarianza di spesa, dalla data di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo recepita con il presente decreto e fino all'introduzione di una nuova normativa sulle forme di partecipazione, le Commissioni istituite ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395 e successive modificazioni sono costituite, con cadenza biennale, con rappresentanti sindacali designati in maniera proporzionale dalle organizzazioni sindacali rappresentative individuate dal decreto del Ministro per la funzione pubblica e firmatarie del quadriennio normativo, in numero comunque non superiore a dieci. Le medesime Commissioni possono, altresì, essere costituite anche in forma paritetica; in tale ipotesi sono chiamati a far parte delle predette Commissioni un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali come sopra individuate e la manifestazione di volontà espressa da ciascun rappresentante sindacale è considerata in ragione del grado di rappresentatività dell'organizzazione sindacale di appartenenza. Le modalità di costituzione delle predette Commissioni sono demandate ad apposito accordo a livello di singola amministrazione.</p> <p>6. Per la polizia di Stato, ferma restando l'invarianza della spesa, in sede di Accordo Nazionale Quadro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, saranno definite le modalità per la costituzione di una Commissione consultiva, competente a formulare proposte e pareri non vincolanti in merito agli</p>	<p>dell'Amministrazione.</p> <p>2. Nell'ambito di ciascuna Amministrazione, i responsabili degli uffici centrali e periferici si incontrano, con cadenza semestrale, con le rispettive strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie della presente ipotesi di accordo, anche su richiesta delle stesse, per un confronto - senza alcuna natura negoziale - sulle modalità di attuazione dei criteri concernenti la programmazione di turni di lavoro straordinario, il riposo compensativo ed i turni di reperibilità ed il cambio turno. A seguito di tale confronto le organizzazioni sindacali firmatarie della presente ipotesi di accordo sottopongono la questione all'Amministrazione centrale per un apposito esame, qualora nel predetto confronto si riscontri una diversa valutazione da parte delle medesime organizzazioni.</p> <p>3. All'articolo 20, comma 2bis del primo quadriennio normativo Polizia, dopo la dizione "del lavoro dei comitati" sono aggiunte le seguenti parole "anche mediante inserimento nel sito web di ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile".</p> <p>4. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 395 del 1995, comma 1, sono aggiunte le seguenti lettere: "e) Commissione automezzi; f) Commissione tecnologia ed informatica".</p> <p>5. Ferma restando l'invarianza di spesa, dalla data di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo recepita con il presente decreto e fino all'introduzione di una nuova normativa sulle forme di partecipazione, le Commissioni istituite ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395 e successive modificazioni sono costituite, con cadenza biennale, con rappresentanti sindacali designati in maniera proporzionale dalle organizzazioni sindacali rappresentative individuate dal decreto del Ministro per la funzione pubblica e firmatarie del quadriennio normativo, in numero comunque non superiore a dieci. Le medesime Commissioni possono, altresì, essere costituite anche in forma paritetica; in tale ipotesi sono chiamati a far parte delle predette Commissioni un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali come sopra individuate e la manifestazione di volontà espressa da ciascun rappresentante sindacale è considerata in ragione del grado di rappresentatività dell'organizzazione sindacale di appartenenza. Le modalità di costituzione delle predette Commissioni sono demandate ad apposito accordo a livello di singola amministrazione.</p> <p>6. Per la polizia di Stato, ferma restando l'invarianza della spesa, in sede di Accordo Nazionale Quadro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, saranno definite le</p>
---	--



<p>indirizzi generali del Fondo di assistenza, alla quale partecipano cinque rappresentanti designati in maniera proporzionale dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo recepita con il presente decreto. Per il Corpo di Polizia Penitenziaria, ferme restando le previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2008, in sede di Accordo Nazionale Quadro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2002, n. 164, saranno definite, nel rispetto dell'invarianza della spesa, le modalità per la costituzione di una Commissione consultiva competente a formulare al Consiglio di amministrazione dell'Ente di assistenza, proposte e pareri non vincolanti finalizzati al benessere degli appartenenti al Corpo. Partecipano alla Commissione consultiva cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo recepita con il presente decreto.</p>	<p>modalità per la costituzione di una Commissione consultiva, competente a formulare proposte e pareri non vincolanti in merito agli indirizzi generali del Fondo di assistenza, alla quale partecipano cinque rappresentanti designati in maniera proporzionale dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo recepita con il presente decreto. Per il Corpo di Polizia Penitenziaria, ferme restando le previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2008, in sede di Accordo Nazionale Quadro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2002, n. 164, saranno definite, nel rispetto dell'invarianza della spesa, le modalità per la costituzione di una Commissione consultiva competente a formulare al Consiglio di amministrazione dell'Ente di assistenza, proposte e pareri non vincolanti finalizzati al benessere degli appartenenti al Corpo. Partecipano alla Commissione consultiva cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo recepita con il presente decreto.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 29 (Norme di garanzia)</p> <p>1. La corretta applicazione del titolo II della presente ipotesi di accordo è assicurata anche mediante l'attivazione delle procedure di raffreddamento dei conflitti previste dall'articolo 8 del decreto sulle procedure.</p> <p>2. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dalla presente ipotesi di accordo e dall'accordo quadro di Amministrazione siano rilevate, in sede centrale o periferica, violazioni delle procedure del sistema delle relazioni sindacali di cui all'articolo 23 o insorgano conflitti fra le Amministrazioni e le OO.SS. nazionali sulla loro corretta applicazione, può essere formulata, da ciascuna delle parti alla commissione paritetica di cui al comma 3, richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei 30 giorni successivi alla richiesta, la predetta commissione procede ad un esame della questione controversa, predisponendo un parere vincolante nel merito a far data dal giorno in cui è stata formulata la richiesta, al quale le parti si conformano, che successivamente è inviato all'ufficio nel quale la controversia stessa è insorta. Di tale parere è data conoscenza a tutte le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione che provvederanno immediatamente ad adeguarsi al contenuto dello stesso.</p> <p>3. Presso ciascuna delle Amministrazioni interessate, è istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente decreto, per i fini di cui al comma 2, una Commissione, dotata di autonomo regolamento che ne</p>	<p style="text-align: center;">Art. 29 (Norme di garanzia)</p> <p>1. La corretta applicazione del titolo II della presente ipotesi di accordo è assicurata anche mediante l'attivazione delle procedure di raffreddamento dei conflitti previste dall'articolo 8 del decreto sulle procedure.</p> <p>2. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dalla presente ipotesi di accordo e dall'accordo quadro di Amministrazione siano rilevate, in sede centrale o periferica, violazioni delle procedure del sistema delle relazioni sindacali di cui all'articolo 23 o insorgano conflitti fra le Amministrazioni e le OO.SS. nazionali sulla loro corretta applicazione, può essere formulata, da ciascuna delle parti alla commissione paritetica di cui al comma 3, richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei 30 giorni successivi alla richiesta, la predetta commissione procede ad un esame della questione controversa, predisponendo un parere vincolante nel merito a far data dal giorno in cui è stata formulata la richiesta, al quale le parti si conformano, che successivamente è inviato all'ufficio nel quale la controversia stessa è insorta. Di tale parere è data conoscenza a tutte le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione che provvederanno immediatamente ad adeguarsi al contenuto dello stesso.</p> <p>Qualora detta commissione non si riunisca nei 30 giorni successivi alla richiesta, l'Amministrazione non adotterà provvedimenti unilaterali rispetto alla controversia sino alla predisposizione del parere vincolante.</p>



<p>disciplina la funzionalità e l'organizzazione, presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell' ipotesi di accordo recepita dal presente decreto.</p> <p>4. Le richieste di esame di cui al comma 2, avanzate dai dirigenti degli uffici centrali e periferici delle Amministrazioni o dalle Organizzazioni sindacali firmatarie della presente ipotesi di accordo, devono essere inoltrate all'ufficio per le relazioni sindacali di ciascuna Amministrazione, che cura gli adempimenti conseguenti.</p>	<p>3. Presso ciascuna delle Amministrazioni interessate, è istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente decreto, per i fini di cui al comma 2, una Commissione, dotata di autonomo regolamento che ne disciplina la funzionalità e l'organizzazione, presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell' ipotesi di accordo recepita dal presente decreto.</p> <p>4. Le richieste di esame di cui al comma 2, avanzate dai dirigenti degli uffici centrali e periferici delle Amministrazioni o dalle Organizzazioni sindacali firmatarie della presente ipotesi di accordo, devono essere inoltrate all'ufficio per le relazioni sindacali di ciascuna Amministrazione, che cura gli adempimenti conseguenti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 30 (Proroga di efficacia degli accordi)</p> <p>1. Per le materie oggetto di accordo nazionale quadro di Amministrazione e contrattazione decentrata le Amministrazioni applicano la normativa derivante dai precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi .</p>	<p style="text-align: center;">Art. 30 (Proroga di efficacia degli accordi)</p> <p>1. Per le materie oggetto di accordo nazionale quadro di Amministrazione e contrattazione decentrata le Amministrazioni applicano la normativa derivante dai precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi .</p>
<p style="text-align: center;">Art. 31 (Distacchi sindacali)</p> <p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile è determinato rispettivamente nei contingenti complessivi di n. 63 distacchi per la Polizia di Stato, di n. 32 distacchi per il Corpo di polizia penitenziaria e di n. 10 distacchi per il Corpo forestale dello Stato.</p> <p>2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. A) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, provvede, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre del 2003, con riferimento allo stesso anno, e successivamente entro il primo quadrimestre di ciascun biennio. La ripartizione, che ha validità fino alla successiva, è effettuata esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la</p>	<p style="text-align: center;">Art. 31 (Distacchi sindacali)</p> <p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile è determinato rispettivamente nei contingenti complessivi di n. 69 distacchi per la Polizia di Stato, di n. 36 distacchi per il Corpo di polizia penitenziaria.</p> <p>2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. A) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, provvede, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria., il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre del 2018, con riferimento allo stesso anno, e successivamente entro il primo quadrimestre di ciascun biennio. La ripartizione, che ha validità fino alla successiva, è effettuata esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle</p>



riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell'art. 93 comma 2 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in vigore del decreto recettivo della presente ipotesi di accordo, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente.

3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed emanano il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al comma 2, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca e comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, secondo le comunicazioni formali circa la composizione degli stessi organismi fatte pervenire da ciascuna organizzazione sindacale all'Amministrazione centrale.

5. Ferma restando l'attuale disciplina ed il loro numero

rispettive Amministrazioni accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell'art. 93 comma 2 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, dalla data di entrata in vigore del decreto recettivo della presente ipotesi di accordo, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente.

3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed emanano il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al comma 2, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca e comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, secondo le comunicazioni formali circa la composizione degli stessi organismi fatte pervenire da ciascuna organizzazione sindacale all'Amministrazione centrale.

5. Ferma restando l'attuale disciplina ed il loro numero



<p>complessivo, i distacchi sindacali, sino al limite massimo del 50%, possono essere fruiti dai dirigenti sindacali previo accordo dell'organizzazione sindacale con l'Amministrazione interessata, frazionatamente o per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno, ed escludendo la frazionabilità dell'orario giornaliero.</p> <p>6. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestatore nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni .</p>	<p>complessivo, i distacchi sindacali, sino al limite massimo del 50%, possono essere fruiti dai dirigenti sindacali previo accordo dell'organizzazione sindacale con l'Amministrazione interessata, frazionatamente o per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno, ed escludendo la frazionabilità dell'orario giornaliero.</p> <p>6. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestatore nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni .</p>
<p style="text-align: center;">Art. 32 (Permessi sindacali)</p> <p>1. Per l'espletamento del loro mandato, i dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 31, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo.</p> <p>2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile è determinato rispettivamente in n. 520.000 ore per la Polizia di Stato, in n. 220.000 ore per il Corpo di polizia penitenziaria ed in n. 48.000 ore per il Corpo forestale dello Stato.</p> <p>3. Alla ripartizione degli specifici monte ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera A) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, provvedono, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo 2003, con riferimento all'anno 2002, e successivamente entro il 31 marzo di ciascun anno. Il monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile è ripartito tra le organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal</p>	<p style="text-align: center;">Art. 32 (Permessi sindacali)</p> <p>1. Per l'espletamento del loro mandato, i dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 31, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo.</p> <p>2. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile è determinato rispettivamente in n. 548.000 ore per la Polizia di Stato, in n. 240.000 ore per il Corpo di polizia penitenziaria.</p> <p>3. Alla ripartizione degli specifici monte ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera A) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, provvedono, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo 2018, con riferimento all'anno 2017, e successivamente entro il 31 marzo di ciascun anno. Il monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile è ripartito tra le organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per</p>



personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell'art. 93, comma 2 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in vigore del decreto recettivo della presente ipotesi di accordo, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente.

Nel periodo 1° gennaio-31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, l'Amministrazione può autorizzare in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25% del contingente previsto nell'anno precedente per ciascuna organizzazione sindacale avente titolo.

4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in favore del personale di cui al comma 1, sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.

5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio, da comunicarsi in forma scritta entro tre giorni.

6. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto l'organizzazione sindacale interessata provvederà a darne comunicazione al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente.

7. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, i permessi sindacali sono autorizzati in misura pari alle ore corrispondenti al turno di servizio giornaliero secondo la durata prevista dalla programmazione settimanale e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio, con esclusione da tale computo dei

ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell'art. 93, comma 2 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, dalla data di entrata in vigore del decreto recettivo della presente ipotesi di accordo, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente.

Nel periodo 1° gennaio-31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, l'Amministrazione può autorizzare in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25% del contingente previsto nell'anno precedente per ciascuna organizzazione sindacale avente titolo.

4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in favore del personale di cui al comma 1, sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.

5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio, da comunicarsi in forma scritta entro tre giorni.

6. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto l'organizzazione sindacale interessata provvederà a darne comunicazione al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente.

7. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, i permessi sindacali sono autorizzati in misura pari alle ore corrispondenti al turno di servizio giornaliero secondo la durata prevista dalla programmazione settimanale e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma



<p>permessi di cui al comma 5.</p> <p>8. Nel limite del 50% del monte ore assegnato da ciascuna Amministrazione possono essere autorizzati permessi sindacali di durata superiore al limite dei nove turni giornalieri per ciascun mese, previsti dal comma precedente, alle organizzazioni sindacali aventi titolo che ne facciano richiesta nominativa alle Amministrazioni centrali entro il termine di 30 giorni antecedenti la data di decorrenza del cumulo richiesto. L'Amministrazione, verificato il rispetto della percentuale prevista, autorizza il cumulo entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.</p> <p>11. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.</p> <p>12. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto recettivo della presente ipotesi di accordo.</p>	<p>5.</p> <p>8. Nel limite del 50% del monte ore assegnato da ciascuna Amministrazione possono essere autorizzati permessi sindacali di durata superiore al limite dei nove turni giornalieri per ciascun mese, previsti dal comma precedente, alle organizzazioni sindacali aventi titolo che ne facciano richiesta nominativa alle Amministrazioni centrali entro il termine di 30 giorni antecedenti la data di decorrenza del cumulo richiesto. L'Amministrazione, verificato il rispetto della percentuale prevista, autorizza il cumulo entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta.</p> <p>11. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.</p> <p>12. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto recettivo della presente ipotesi di accordo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 33 <i>(Aspettative e permessi sindacali non retribuiti)</i></p> <p>1. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.</p> <p>2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali</p>	<p style="text-align: center;">Art. 33 <i>(Aspettative e permessi sindacali non retribuiti)</i></p> <p>1. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria, che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.</p> <p>2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di</p>



<p>provvedimenti nel solo caso di revoca.</p> <p>3. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, di cui al comma 1 dell'articolo 32 possono usufruire, con le modalità di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 del medesimo articolo 32, di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali, centrali e periferici, delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 32.</p> <p>4. Per il personale di cui al presente articolo i contributi figurativi previsti in base all'articolo 8, comma 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito.</p> <p>5. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della presente ipotesi di accordo.</p>	<p>revoca.</p> <p>3. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria, di cui al comma 1 dell'articolo 32 possono usufruire, con le modalità di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 del medesimo articolo 32, di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali, centrali e periferici, delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 32.</p> <p>4. Per il personale di cui al presente articolo i contributi figurativi previsti in base all'articolo 8, comma 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito.</p> <p>5. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della presente ipotesi di accordo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 34 <i>(Adempimenti delle Amministrazioni – Responsabilità)</i></p> <p>1. Ai fini dell'accertamento delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale di cui al comma 2 dell'articolo 31 ed al comma 3 dell'articolo 32, le Amministrazioni centrali forniscono alle rispettive organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e le incontrano per la certificazione dei dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione. Ai fini della consistenza associativa vengono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50% dello stipendio. Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con le predette Amministrazioni centrali, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. Le Amministrazioni centrali inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.</p> <p>2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell'art. 93, 2° comma della legge 1° aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria</p>	<p style="text-align: center;">Art. 34 <i>(Adempimenti delle Amministrazioni – Responsabilità)</i></p> <p>1. Ai fini dell'accertamento delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale di cui al comma 2 dell'articolo 31 ed al comma 3 dell'articolo 32, le Amministrazioni centrali forniscono alle rispettive organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e le incontrano per la certificazione dei dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione. Ai fini della consistenza associativa vengono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50% dello stipendio. Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con le predette Amministrazioni centrali, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. Le Amministrazioni centrali inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.</p> <p>2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell'art. 93, 2° comma della legge 1° aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di</p>



ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in vigore del decreto recettivo della presente ipotesi di accordo, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente.

3. Le Organizzazioni sindacali depositano presso ciascuna Amministrazione un modello di delega per la riscossione del contributo sindacale e uno per la revoca. Le deleghe hanno efficacia, ai fini contabili, dal primo giorno del mese successivo a quello della data del timbro di accettazione apposto sulla delega dall'ufficio ricevente.

4. In attuazione dell'art. 43, commi 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un comitato paritetico al quale partecipano le organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale, che delibera anche sulle contestazioni relative alla rilevazione delle deleghe qualora permangano valutazioni difformi con le singole Amministrazioni.

5. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato - utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente.

6. Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, le stesse Amministrazioni utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 2, sono tenute a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito di permessi sindacali nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dalla presente ipotesi di accordo.

7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre ispezioni nei confronti delle Amministrazioni che non ottemperino tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 5 e 6 e può fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica

polizia penitenziaria, dalla data di entrata in vigore del decreto recettivo della presente ipotesi di accordo, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente.

3. Le Organizzazioni sindacali depositano presso ciascuna Amministrazione un modello di delega per la riscossione del contributo sindacale e uno per la revoca. Le deleghe hanno efficacia, ai fini contabili, dal primo giorno del mese successivo a quello della data del timbro di accettazione apposto sulla delega dall'ufficio ricevente.

4. In attuazione dell'art. 43, commi 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un comitato paritetico al quale partecipano le organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale, che delibera anche sulle contestazioni relative alla rilevazione delle deleghe qualora permangano valutazioni difformi con le singole Amministrazioni.

5. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato - utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente.

6. Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, le stesse Amministrazioni utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 2, sono tenute a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito di permessi sindacali nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dalla presente ipotesi di accordo.

7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre ispezioni nei confronti delle Amministrazioni che non ottemperino tempestivamente agli obblighi indicati nei



<p>non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalle stesse Amministrazioni ai sensi dell'articolo 31, comma 3, e dell'articolo 33, comma 2. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dall'Amministrazione competente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p> <p>8. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 5 e 6, distinti per Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della Pubblica Amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.</p> <p>9. I dirigenti che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente.</p> <p>10. Le norme del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della presente ipotesi di accordo.</p>	<p>commi 1, 5 e 6 e può fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalle stesse Amministrazioni ai sensi dell'articolo 31, comma 3, e dell'articolo 33, comma 2. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dall'Amministrazione competente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p> <p>8. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 5 e 6, distinti per Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della Pubblica Amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.</p> <p>9. I dirigenti che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente.</p> <p>10. Le norme del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della presente ipotesi di accordo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 35 (Federazioni Sindacali)</p> <p>1. Qualora due o più organizzazioni sindacali diano vita ad aggregazioni associative comunque denominate, l'Amministrazione, a seguito della comunicazione dei relativi atti costitutivi, degli Statuti, della sede legale e della persona incaricata di rappresentare l'aggregazione associativa, attribuisce un codice meccanografico per l'accreditamento delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali.</p> <p>2. Ai fini della misurazione della consistenza associativa delle aggregazioni di cui al comma 1, si conteggiano esclusivamente le deleghe confluite nel relativo codice alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente, ai sensi dell'art. 93, 2° comma della legge 1° aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in vigore del decreto recettivo della presente ipotesi di accordo, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 35 (Federazioni Sindacali)</p> <p>1. Qualora due o più organizzazioni sindacali diano vita ad aggregazioni associative comunque denominate, l'Amministrazione, a seguito della comunicazione dei relativi atti costitutivi, degli Statuti, della sede legale e della persona incaricata di rappresentare l'aggregazione associativa, attribuisce un codice meccanografico per l'accreditamento delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali.</p> <p>2. Al fine di valorizzare le rappresentanze sindacali e non disperderne il patrimonio sociale e di tutela dei lavoratori, richiamato e sancito anche dall'articolo 39 della Costituzione, sempre nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, nel caso di federazioni tra OO.SS. autonomamente rappresentative sul piano nazionale sono preservate le rispettive sedi interne all'Amministrazione.</p> <p>3. Ai fini della misurazione della consistenza associativa delle aggregazioni di cui al comma 1, si conteggiano esclusivamente le deleghe confluite nel relativo codice alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente, ai sensi dell'art. 93, 2° comma della legge 1° aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, dalla data di entrata in vigore del</p>



<p>3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle aggregazioni associative costituite prima dell'entrata in vigore della presente ipotesi di accordo che, in prima applicazione, devono definire i relativi adempimenti entro il 31 ottobre 2002.</p>	<p>decreto recettivo della presente ipotesi di accordo, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente.</p> <p>4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle aggregazioni associative costituite prima dell'entrata in vigore della presente ipotesi di accordo che, in prima applicazione, devono definire i relativi adempimenti entro il 31 ottobre 2018.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 36 (Tutela dei dirigenti sindacali)</p> <p>1. Nell'ambito della stessa sede di servizio, i trasferimenti in uffici diversi da quelli di appartenenza del segretario nazionale, regionale e provinciale delle organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza.</p> <p>2. Il dirigente che riprende servizio al termine del distacco o aspettativa sindacale può a domanda, essere trasferito con precedenza rispetto agli altri richiedenti in altra sede dalla propria Amministrazione, quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto domicilio negli ultimi due anni nella sede richiesta e nel caso non abbia nel frattempo conseguito promozioni ad altro ruolo a seguito di concorso.</p> <p>3. Il dirigente di cui al comma 1 non può essere discriminato per l'attività in precedenza svolta quale dirigente sindacale, né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.</p> <p>4. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni e in occasione dei lavori di commissioni previste dalla presente ipotesi di accordo o dagli accordi nazionali di Amministrazione, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi o regolamenti.</p> <p>5. Sono fatte salve le previsioni dell'articolo 32 del primo quadriennio normativo Polizia.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 36 (Tutela dei dirigenti sindacali)</p> <p>1. Nell'ambito della stessa sede di servizio, i trasferimenti in uffici diversi da quelli di appartenenza del segretario nazionale, regionale e provinciale delle organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza. Il citato nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza sarà necessario anche per i trasferimenti d'autorità, se non dipendente da fattori connessi a provvedimenti dell'AG, anche se in un comune diverso da quello della sede di servizio, per i membri delle segreterie provinciali, regionali e nazionali.</p> <p>2. Il dirigente che riprende servizio al termine del distacco o aspettativa sindacale può a domanda, essere trasferito con precedenza rispetto agli altri richiedenti in altra sede dalla propria Amministrazione, quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto domicilio negli ultimi due anni nella sede richiesta e nel caso non abbia nel frattempo conseguito promozioni ad altro ruolo a seguito di concorso.</p> <p>3. Il dirigente di cui al comma 1 non può essere discriminato per l'attività in precedenza svolta quale dirigente sindacale, né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.</p> <p>4. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni e in occasione dei lavori di commissioni previste dalla presente ipotesi di accordo o dagli accordi nazionali di Amministrazione, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi o regolamenti.</p> <p>5. Sono fatte salve le previsioni dell'articolo 32 del primo quadriennio normativo Polizia.</p>



<p style="text-align: center;">Art. 37 (Buono-pasto)</p> <p>1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di buoni pasto, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009 l'importo del buono pasto di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, è rideterminato in euro 7,00.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 37 (Buono-pasto)</p> <p>1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di buoni pasto, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009 l'importo del buono pasto di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, è rideterminato in euro 7,00. In caso di particolari e comprovate esigenze di servizio anche di tipo investigativo, che comportino il prolungamento dell'orario d'obbligo giornaliero, possono essere attribuiti anche due buoni pasto giornalieri.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 38 (Asili nido)</p> <p>1. Nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico, secondo modalità e criteri da concordare con le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale.</p> <p>2. A decorrere dall'anno 2009, le risorse di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate, per le finalità di cui al comma 1, dei seguenti importi annui:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Polizia di Stato: euro 533.695;b) Polizia Penitenziaria: euro 500.000c) Corpo forestale dello stao: euro 126.715.	<p style="text-align: center;">Art. 38 (Asili nido)</p> <p>1. Nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico, secondo modalità e criteri da concordare con le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale.</p> <p>2. A decorrere dall'anno 2009, le risorse di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate, per le finalità di cui al comma 1, dei seguenti importi annui:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Polizia di Stato: euro 533.695;b) Polizia Penitenziaria: euro 500.000
<p style="text-align: center;">Art. 39 (Tutela assicurativa)</p> <p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai fini della stipula di convenzioni da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle forze di polizia nello svolgimento della propria attività istituzionale, la somma di cui all'articolo 16, comma 4, della legge finanziaria 2002, è ripartita, per le Forze di polizia ad ordinamento civile, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Polizia di Stato, euro 330.000,00;b) Polizia Penitenziaria, euro 130.000,00;c) Corpo Forestale dello Stato, euro 20.000,00.	<p style="text-align: center;">Art. 39 (Tutela assicurativa)</p> <p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai fini della stipula di convenzioni da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle forze di polizia nello svolgimento della propria attività istituzionale, la somma di cui all'articolo 16, comma 4, della legge finanziaria 2002, è ripartita, per le Forze di polizia ad ordinamento civile, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">d) Polizia di Stato, euro 330.000,00;e) Polizia Penitenziaria, euro 130.000,00;f) Corpo Forestale dello Stato, euro 20.000,00.
<p style="text-align: center;">Art. 40 (Tutela legale)</p> <p>1. Le disposizioni di cui all'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dell'art. 18 del decreto legge 25 marzo</p>	<p style="text-align: center;">Art. 40 (Tutela legale)</p> <p>1. Le disposizioni di cui all'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dell'art. 18 del decreto legge 25 marzo</p>



<p>1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.</p> <p>2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di € 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.</p> <p>3. L'importo di cui al comma 2 può essere anticipato anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme.</p> <p>4. Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela.</p> <p>5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135 ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.</p>	<p>1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.</p> <p>2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di € 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.</p> <p>3. L'importo di cui al comma 2 può essere anticipato anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme.</p> <p>4. Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela e prescrizione del reato.</p> <p>5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135 ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.</p>
	<p style="text-align: center;"><u>DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEL GOVERNO</u></p> <p>Il Governo si impegna ad assumere iniziative idonee per sanare in definitiva l'atavica problematica dell'indennità di specialità per la Polizia di Frontiera della Polizia di Stato, da ottenere mediante uno specifico tavolo di concertazione con le società di gestione degli aeroporti e porti. Detta indennità non comporterà oneri aggiuntivi ma sarà finanziata con parte degli importi dei biglietti a carico degli utenti nella quale è già previsto una specifica voce che le società di gestione percepiscono e dedicano alla sicurezza privata aeroportuale. Verrebbe così sanata una disparità di trattamento con le altre specialità della Polizia di Stato (Polizia Autostradale, Polizia Postale e delle Comunicazioni e Polizia Ferroviaria), che percepiscono una specifica indennità aggiuntiva da delle rispettive Società di riferimento e ANAS.</p>
	<p style="text-align: center;"><u>DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEL GOVERNO</u></p> <p>Il Governo si impegna, per attenuare oggettivi processi di logoramento fisico, psicologico e professionale che rischiano di incidere sui livelli di efficienza e di tutela del personale, anche a seguito delle intervenute modifiche delle norme previdenziali, a porre in essere concrete iniziative a tutela della salute del personale e modifiche in materia di infortunio sul lavoro, con la contestuale estensione al personale della Polizia di Stato delle coperture ed indennizzi previsti dalle tabelle</p>



	<p>INAIL fermo restando le attuali procedure che regolamentano le Commissioni Medico Ospedaliere per le Forze di Polizia e Armate</p>
	<p><u>DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEL GOVERNO</u></p> <p>Il Governo si impegna ad allargare l'alveo di coinvolgimento della partecipazione sindacale e gli strumenti di tutela dei lavoratori di cui può disporre Sindacato, estendendo l'istituto contrattuale dell'informazione preventiva prevista dall'articolo 25 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, anche a livello periferico per i provvedimenti di massima riguardanti l'organizzazione degli uffici e l'organizzazione del lavoro, atteso che incide sui carichi di lavoro del personale.</p>
	<p><u>DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEL GOVERNO</u></p> <p>Il Governo, alla luce del combinato disposto tra quanto sancito DL Stabilità 2015 sullo sblocco del tetto salariale e l'art. 19 della Legge 183/2010 (specificità), si impegna ad escludere il personale del Comparto Sicurezza Difesa dall'applicazione dell'art. 1 comma 236 della L. 208/2015.</p>

PROPOSTA



	Parametrizzazione (1)	Incremento annuo lordo per 12 mensilità da ottobre 2017 (2)	Stipendio annuo lordo per 12 mensilità da ottobre 2017 (3)	Rivendicazione SIAP Incremento mensile netto in euro per 12 mensilità da 1° gennaio 2018 (4)
Carriera Funzionari				
COMMISSARIO CAPO	150,50	1.036,20	25.991,35	140
COMMISSARIO	148,00	1.554,30	25.559,60	132
VICE COMMISSARIO	136,75	604,45	23.616,73	128
Ruolo Ispettori				
SOST. COMM. Coordinatore	148,00	1.554,30	25.559,60	132
SOST. COMMISSARIO	143,50	777,15	24.782,45	128
ISPETTORE SUPERIORE 8 ANNI QLF	140,00	777,15	24.178,00	128
ISPETTORE SUPERIORE	137,50	777,15	23.746,25	125
ISPETTORE CAPO	133,50	949,85	23.055,45	120
ISPETTORE	131,00	1208,90	22.623,70	115
VICE ISPETTORE	124,75	690,80	21.544,33	114
Ruolo Sovrintendenti				
SOVR. TE CAPO Coordinatore	131,00	1.467,95	22.623,70	115
SOVRINTENDENTE CAPO 4 ANNI QLF	125,75	949,85	21.717,03	112
SOVRINTENDENTE CAPO	124,25	690,80	21.457,98	111
SOVRINTENDENTE	121,50	906,67	20.983,05	108
VICE SOVRINTENDENTE	116,75	777,15	20.162,73	105
Ruolo Agenti Assistenti				
ASSISTENTE CAPO Coordinatore	121,50	1.381,60	20.983,05	110
ASSISTENTE CAPO CON 5 ANNI QLF	117,00	949,85	20.205,90	106
ASSISTENTE CAPO	116,50	863,50	20.119,55	106
ASSISTENTE	112,00	690,80	19.342,40	104
AGENTE SCELTO	108,50	690,80	18.737,95	102
AGENTE	105,2	690,80	18.176,68	100

Tabella A

- 1) I parametri così come scaturiti dal D.Lvo 95/2017
- 2) Incremento annuo lordo per 12 mensilità a decorrere dal 1° ottobre 2017 per effetto del D.lvo 95/2017
- 3) Stipendio annuo lordo per 12 mensilità dal 1° ottobre 2017
- 4) Rivendicazione che somma l'incremento strutturale che ha stabilizzato gli 80 euro a partire da ottobre 2017 per effetto del D.lvo 95/2017 e integrato dagli incrementi previsti per il rinnovo del contratto di lavoro triennio 2016/2018 a partire dal 1° gennaio 2018